



Cod. H20/P2
Cod.AC/ac
Circolare n.91

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 000849
Data: 13/09/2022

- Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
- Alle Federazioni e Consulte Regionali
LORO SEDI

OGGETTO: Conferenza Nazionale degli Ordini, 21 e 22 luglio 2022.
Trasmisione registro e sintesi deliberazioni - Regolamento.

Si trasmette, in allegato, per conto dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza degli Ordini, la documentazione relativa all'oggetto.

Con i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario
(Gelsomina Passadore)

Il Presidente
(Francesco Miceli)

All.: c.s.



Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Alle Federazioni e Consulte Regionali

e p.c.
Al Presidente C.N.A.P.P.C.
Francesco Miceli
Ai Consiglieri Nazionali
LORO SEDI

Roma, 31 agosto 2022

OGGETTO: Trasmissione Registro delle deliberazioni della CNO, Sintesi deliberazioni CNO e Monitoraggio, Regolamento della CNO – Aggiornamento CNO 21-22 luglio 2022

In riferimento ai lavori della recente Conferenza Nazionale degli Ordini e facendo seguito alle Circolari n. 27 del 23.03.2022, n.48 del 10.05.2022 e n. 66 del 20.06.2022 con le quali sono stati inviati Registro e Sintesi delle deliberazioni CNO, con la presente si trasmettono gli stessi elaborati, aggiornati in base alle votazioni svoltesi nel corso della CNO del 21 e 22 luglio scorsi. Si allega, inoltre, il Regolamento della CNO aggiornato a seguito degli emendamenti apportati durante la medesima Conferenza.

Tali documenti saranno altresì pubblicati al link <https://app.box.com/v/architetti>, mentre il Resoconto della CNO sarà reso disponibile non appena possibile.

Cordialmente

L'Ufficio di Presidenza

Marina Giorgi

Vittorio Lanciani

Daniele Pezzali



Allegati: Registro delle deliberazioni della CNO – Agg. 22.07.2022
Sintesi deliberazioni CNO e Monitoraggio – Agg. 22.07.2022
Regolamento della CNO – Emendato il 22.07.2022

**Conferenza Nazionale degli Ordini
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori**

***Registro delle Deliberazioni
della CNO***

Aggiornato al 22 luglio 2022



Sommario

Delibera n. 1 del 24.02.2022	1
<i>Ridefinizione delle funzioni di Gruppi di Lavoro, Gruppi Operativi, Commissioni</i>	1
Mozione n. 23 (DCR 13.01.2022) presentata dagli Ordini di Frosinone Campobasso Chieti	1
Delibera n. 2 del 24.02.2022	2
<i>Ridefinizione delle funzioni di Gruppi di Lavoro, Gruppi Operativi, Commissioni</i>	2
Mozione n. 23 (DCR 13.01.2022) presentata dagli Ordini di Frosinone Campobasso Chieti	2
Delibera n. 3 del 24.02.2022	4
<i>Ordinanza 108 Sisma Centro Italia 2016, Testo Unico della Ricostruzione sisma 2016, Codice della Ricostruzione</i>	4
Mozione n. 1 (DCR 13.01.2022) presentata dagli Ordini Area Centro Tirreno Adriatico - Fermo	4
Delibera n. 4 del 24.02.2022	6
<i>Il Nuovo Testo Unico delle Costruzioni. Agevolazioni per gli interventi di rigenerazione e per gli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente</i>	6
Mozione n. 19 (DCR 13.01.2022) presentata da Federazione Ordini APPC Sardegna.....	6
Delibera n. 5 del 24.02.2022	7
<i>Incongruenza normativa sugli interventi di ristrutturazione edilizia in aree sottoposte a tutela - art. 3 lett. "d" DPR 380/2001 e s.m.i.</i>	7
Mozione n. 16 (DCR 13.01.2022) presentata dall'Ordine di Rieti	7
Delibera n. 6 del 25.02.2022	9
<i>Revisione del Regolamento di partecipazione degli Ordini territoriali alla Delegazione Consultiva a base regionale</i>	9
Mozione n. 22 (DCR 13.01.2022) presentata dagli Ordini di Bari, Benevento, Catania, Foggia, Matera, Trapani, Salerno	9
Delibera n. 7 del 25.02.2022	12
<i>Competenze Professionali: la figura dell'architetto nella progettazione e direzione lavori di opere site in territori di notevole interesse pubblico, parte III del Decr. Leg.vo 42/2004 ed in zone "A" di PRG e in zone cosiddette "UNESCO"</i>	12
Mozione n. 8 (DCR 13.01.2022) presentata dall'Ordine di Roma	12
Delibera n. 8 del 25.02.2022	13
<i>Competenza specifica dell'architetto in Italia</i>	13
Mozione n. 11 (DCR 13.01.2022) presentata dall'Ordine di Latina	13
Delibera n. 9 del 25.02.2022	15
<i>Riattivazione della convenzione per consultazione delle Norme UNI</i>	15
Mozione n. 3 (DCR 13.01.2022) presentata dall'Ordine di Cremona	15
Delibera n. 10 del 13.05.2022	16
<i>Elezione nuovo Presidente CNAPPC</i>	16
Mozione n. 1 (CNO 13.05.2022) presentata dall'Ordine di Pisa	16

Delibera n. 11 del 13.05.2022	17
<i>Impegno politico e cariche di rappresentanza nel Sistema Ordinistico – Proposta di modifica dell’art. 18 del Codice Deontologico approvato in data 30/04/2021</i>	
	17
Mozione n. 28 (DCR 07.04.2022) presentata dall’Ordine di Salerno	17
Delibera n. 12 del 13.05.2022	19
<i>Impegno politico e cariche di rappresentanza nel Sistema Ordinistico – Proposta di modifica dell’art. 18 del Codice Deontologico approvato in data 30/04/2021</i>	
	19
Emendamento alla Mozione n. 28 (CNO 13.05.2022) presentata dall’Ordine di Chieti	19
Delibera n. 13 del 13.05.2022	20
<i>Impegno politico e cariche di rappresentanza nel Sistema Ordinistico – Proposta di modifica dell’art. 18 del Codice Deontologico approvato in data 30/04/2021</i>	
	20
Emendamento alla Mozione n. 28 (CNO 13.05.2022) presentata da Consulta Regionale Lombarda degli Ordini APPC	20
Delibera n. 14 del 13.05.2022	21
<i>Emendamenti al quadro normativo Superbonus 110%</i>	
	21
Mozione n. 29 (DCR 07.04.2022) presentata da Coordinamento Interregionale Ordini APPC del SUD	21
Delibera n. 15 del 13.05.2022	22
<i>PNRR, Concorsi e centralità del progetto</i>	
	22
Mozione n. 30 (DCR 07.04.2022) presentata da Coordinamento Interregionale Ordini APPC del SUD	22
Delibera n. 16 del 13.05.2022	24
<i>Lavori Pubblici - adempimenti in capo ai Direttori dei Lavori - Mancato riconoscimento del corrispettivo</i>	
	24
Mozione n. 31 (DCR 07.04.2022) presentata dall’Ordine di Bari	24
Delibera n. 17 del 13.05.2022	25
<i>Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108)</i>	
	25
Mozione n. 34 (DCR 07.04.2022) presentata da Federazione Ordini APPC Friuli Venezia Giulia	25
Delibera n. 18 del 13.05.2022	26
<i>Rete Tecnica delle Professioni, Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali, Professioni Italiane</i>	
	26
Mozione n. 36 (DCR 07.04.2022) presentata dall’Ordine di Roma	26
Delibera n. 19 del 13.05.2022	28
<i>Competenze professionali – Commissioni locali per il paesaggio</i>	
	28
Mozioni n. 37 - 38 (DCR 07.04.2022) presentata da Coordinamento Interregionale Ordini APPC del SUD	28
Delibera n. 20 del 22.07.2022	30
<i>Gruppi di Approfondimento della CNO</i>	
	30
Mozione n. 40 (DCR 16.06.2022) presentata da Ordini APPC dell’Area Centro Tirreno Adriatico ACTA - Teramo	30

Delibera n. 21 del 22.07.2022	31
<i>Convocazione Gruppi della DCR</i>	31
Mozione n. 39 (DCR 16.06.2022) presentata da Ordini APPC dell'Area Centro Tirreno Adriatico ACTA - Frosinone	31
Delibera n. 22 del 22.07.2022	32
<i>Regolamentazione Focus, Question Time, Free Time, CNO breve e Risoluzione</i>	32
Mozione n. 42 (DCR 16.06.2022) presentata da Ordini APPC dell'Area Centro Tirreno Adriatico ACTA - Chieti	32
Delibera n. 23 del 22.07.2022	35
<i>Chiarimento su interpretazione approvazione regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini</i>	35
Mozione n. 41 (DCR 16.06.2022) presentata da Ordini APPC dell'Area Centro Tirreno Adriatico ACTA - Fermo	35
Delibera n. 24 del 22.07.2022	39
<i>Adempimenti degli Ordini – Considerazioni e proposte</i>	39
Mozione n. 43 (DCR 16.06.2022) presentata da Federazione Ordini APPC Friuli Venezia Giulia	39
Delibera n. 25 del 22.07.2022	41
<i>Decreto Legge “Aiuti” n. 50 del 17/05/2022</i>	41
Mozione n. 44 (DCR 16.06.2022) presentata da Federazione Ordini APPC Friuli Venezia Giulia	41
Delibera n. 26 del 22.07.2022	42
<i>Disegno di legge “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”</i>	42
Mozione n. 45 (DCR 16.06.2022) presentata da Federazione Ordini APPC Friuli Venezia Giulia	42
Delibera n. 27 del 22.07.2022	43
<i>Presunta gratuità per la partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio</i>	43
Mozione n. 46 (DCR 16.06.2022) presentata da Consulta Regionale Lombarda degli Ordini APPC	43
Delibera n. 28 del 22.07.2022	45
<i>Linee guida procedurali e comportamentali per i membri delle Commissioni Paesaggio</i>	45
Mozione n. 47 (DCR 16.06.2022) presentata da Consulta Regionale Lombarda degli Ordini APPC	45

Delibera n. 1 del 24.02.2022

Ridefinizione delle funzioni di Gruppi di Lavoro, Gruppi Operativi, Commissioni

Mozione n. 23 (DCR 13.01.2022) presentata dagli Ordini di Frosinone Campobasso Chieti

... [omissis]

Proposta:

Poiché è politicamente strategica la connessione operativa tra gli Ordini Territoriali ed il Consiglio Nazionale è necessario avviare un processo di verifica della idoneità ad assolvere questo compito delle modalità previste nei due Regolamenti citati, anche attraverso la verifica e la ridefinizione del ruolo specifico delle Commissioni, dei Gruppi di Lavoro e dei Gruppi Operativi.

L'attività che sarà necessario svolgere necessita di un collegamento diretto tra Conferenza Nazionale degli Ordini, articolata in sessioni istruttive che possono essere anche individuate e svolte con i Gruppi di Lavoro e sessioni deliberative nelle quali si portano a discussione definitiva e votazione i documenti prodotti, e l'attività del Consiglio Nazionale relazionata ai rapporti con gli Ordini attraverso Organismi permanenti tematici di confronto, che potrebbero anche coincidere con i Gruppi Operativi e/o Commissioni, evitando in questo caso un incomprensibile doppione, stante che l'attività di consulenze esterne nel futuro potrebbe attenersi al Centro Studi e al Centro Servizi.

Emendamento presentato dagli Ordini di Frosinone Campobasso Chieti

1° EMENDAMENTO: Ai fini di una definizione chiara ed esaustiva oggetto della mozione chiediamo di inserire il seguente comma 9 all'art. 8 del Regolamento della C.N.O. (approvato il 1.12.2017):

“Ai sensi del Titolo I art. 2 comma 1 e del Titolo I art. 5 comma 1 del Regolamento per le Commissioni e i Gruppi di Lavoro e Operativi (deliberato dal CNAPPC il 15.03.2017) l'Ufficio di Presidenza concerta la nomina dei componenti delle commissioni con il CNAPPC.”

Votazione 1° emendamento	
Favorevoli	54
Contrari	10
Astenuti	4
Totali	68

Delibera n. 2 del 24.02.2022

Ridefinizione delle funzioni di Gruppi di Lavoro, Gruppi Operativi, Commissioni

Mozione n. 23 (DCR 13.01.2022) presentata dagli Ordini di Frosinone Campobasso Chieti

... [omissis]

Proposta:

Poiché è politicamente strategica la connessione operativa tra gli Ordini Territoriali ed il Consiglio Nazionale è necessario avviare un processo di verifica della idoneità ad assolvere questo compito delle modalità previste nei due Regolamenti citati, anche attraverso la verifica e la ridefinizione del ruolo specifico delle Commissioni, dei Gruppi di Lavoro e dei Gruppi Operativi.

L'attività che sarà necessario svolgere necessita di un collegamento diretto tra Conferenza Nazionale degli Ordini, articolata in sessioni istruttive che possono essere anche individuate e svolte con i Gruppi di Lavoro e sessioni deliberative nelle quali si portano a discussione definitiva e votazione i documenti prodotti, e l'attività del Consiglio Nazionale relazionata ai rapporti con gli Ordini attraverso Organismi permanenti tematici di confronto, che potrebbero anche coincidere con i Gruppi Operativi e/o Commissioni, evitando in questo caso un incomprensibile doppione, stante che l'attività di consulenze esterne nel futuro potrebbe attenersi al Centro Studi e al Centro Servizi.

Emendamento presentato dagli Ordini di Frosinone Campobasso Chieti

2° EMENDAMENTO: Ai fini di una definizione chiara ed esaustiva oggetto della mozione chiediamo di modificare il seguente comma 2 dell'art. 11 del Regolamento della C.N.O. (approvato il 1.12.2017):

“L’Ufficio di Presidenza può organizzare, all’interno della Delegazione Consultiva a base regionale, Gruppi di Lavoro su specifici argomenti, ai quali possono partecipare gli iscritti segnalati dai singoli Ordini o utilizzando i componenti dei Gruppi di Lavoro di cui al comma 1.”

Votazione 2° emendamento	
Favorevoli	56
Contrari	10
Astenuti	5
Totali	71

REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI P.P.C.

Testo emendato il 24.02.2022

Art. 8

Ufficio di Presidenza

1 - Presso il CNAPPC è istituito l'Ufficio di Presidenza, costituito da tre membri scelti ed eletti fra i Presidenti degli Ordini territoriali.

2 - I componenti dell'Ufficio di Presidenza sono eletti in un unico turno di votazione attraverso l'espressione di un nominativo da parte di ciascun componente effettivo presente. Risultano eletti i tre nominativi più votati: in caso di parità risulterà eletto il componente avente maggiore anzianità di iscrizione all'Ordine.

3 - I componenti dell'Ufficio di Presidenza durano in carica due anni, purché non decadano per qualsiasi ragione. Essi non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

4 - In caso di decadenza di uno o più membri dell'Ufficio di Presidenza la sostituzione avverrà mediante votazione del solo membro decaduto con le modalità di voto di cui al secondo comma del presente articolo.

5 - L'Ufficio di Presidenza, per l'organizzazione dei lavori della Conferenza e la predisposizione degli argomenti da dibattere, si avvale della Delegazione Consultiva a base regionale di cui al successivo art. 9.

6 - I documenti preparatori e quelli condivisi dalla Conferenza vengono resi disponibili anche nell'apposita sezione del sito del CNAPPC.

7 - L'Ufficio di Presidenza svolge i seguenti compiti:

- programma semestralmente gli argomenti da trattare e propone gli O.d.G. delle sedute della Conferenza, avvalendosi della collaborazione della Delegazione Consultiva a base regionale e d'intesa con il CNAPPC;
- programma le sedute della Conferenza e richiede al CNAPPC la convocazione delle stesse, secondo le modalità di cui al precedente art. 5;
- presiede la Conferenza e, qualora la Conferenza si svolga in una sede diversa da Roma, invita il Presidente dell'Ordine ospitante a procedere all'apertura dei lavori;
- convoca le riunioni della Delegazione Consultiva a base regionale e i Gruppi Operativi e Gruppi di Lavoro di cui all'art. 11.

8 - Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza è corrisposta una indennità per l'attività svolta, versato dal CNAPPC nella misura da questo preventivamente stabilita.

9 - Ai sensi del Titolo I art. 2 comma 1 e del Titolo I art. 5 comma 1 del Regolamento per le Commissioni e i Gruppi di lavoro e Operativi (deliberato dal CNAPPC il 15.03.2017), l'Ufficio di Presidenza concerta la nomina dei componenti delle Commissioni con il CNAPPC.

Art. 11

Gruppi Operativi e Gruppi di Lavoro

1 - L'Ufficio di Presidenza, di concerto con il CNAPPC, istituisce Gruppi Operativi e Gruppi di Lavoro composti da delegati degli Ordini, designati dai Consigli degli Ordini stessi.

2 - L'Ufficio di Presidenza può organizzare, all'interno della Delegazione Consultiva a base regionale, Gruppi di Lavoro su specifici argomenti, ai quali possono partecipare gli iscritti segnalati dai singoli Ordini o utilizzando i componenti dei Gruppi di Lavoro di cui al comma 1.

3 - I Gruppi sono disciplinati da apposito "Regolamento per le Commissioni i Gruppi di Lavoro e Operativi"

Delibera n. 3 del 24.02.2022

Ordinanza 108 Sisma Centro Italia 2016, Testo Unico della Ricostruzione sisma 2016, Codice della Ricostruzione

Mozione n. 1 (DCR 13.01.2022) presentata dagli Ordini Area Centro Tirreno Adriatico - Fermo

Premesso

Che in occasione della emanazione dell'Ordinanza 12 da parte del Commissario Straordinario Vasco Errani, è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa da parte del Commissario straordinario alla ricostruzione da un lato, e dai Presidenti dei Consigli Nazionali dell'Area Tecnica dall'altro in cui si definivano i contenuti dei rapporti contrattuali e deontologici che regolano l'attività dei professionisti nel processo della ricostruzione post-sisma

Che il Presidente pro tempore Arch. Giuseppe Cappochin ha sottoscritto il Protocollo d'Intesa per conto del CNAPPC

Che il Commissario straordinario Avv. Giovanni Legnini, con la pubblicazione dell'Ordinanza 108 il 10/10/2020 ha inteso modificare ed aggiornare alle norme emanate dal Parlamento Italiano il Protocollo di Intesa precedentemente sottoscritto non ascoltando le indicazioni contrarie del sistema ordinistico, dichiarando che "I Consigli Nazionali degli Ordini e i Collegi professionali intervengono alla stipula del presente atto tramite la Rete delle Professioni dell'area tecnica e scientifica"

Che in data 24/10/2020 gli Ordini degli Architetti PPC del cosiddetto Cratere Sismico hanno chiesto al Presidente Giuseppe Cappochin attraverso un question-time in occasione di quella Conferenza nazionale degli Ordini, notizie circa la sottoscrizione del Protocollo di Intesa, avendo rassicurazioni di non aver firmato il documento né di aver delegato allo scopo la Rete delle Professioni Tecniche

Che successivamente le criticità espone in question time sono state discusse prima con L'Arch. Walter Baricchi e successivamente con l'Arch. Massimo Crusi al fine di attivare una riapertura della discussione con il Commissario Straordinario senza avere contezza né dei contenuti né della conferma di sottoscrizione

Che nel frattempo l'Ordinanza 108 è operativa pur nel dubbio di legittimità da parte degli iscritti che operano nella ricostruzione post sisma 2016

Che in data 30/04/2021 il Consiglio Nazionale neoeletto è stato aggiornato della problematica sopra esposta senza che tuttavia, ad oggi si abbia avuto contezza di alcuna attività in merito

Che nel frattempo il Commissario Straordinario Avv. Giovanni Legnini ha predisposto un Testo Unico della ricostruzione in corso di validazione riportando i contenuti della contestata Ordinanza 108

Che per stessa ammissione pubblica dello stesso Commissario Straordinario Avv. Giovanni Legnini la struttura commissariale ha depositato in parlamento il "Codice della ricostruzione" intendendo così stabilizzare un modus operandi valido per tutto il territorio nazionale in occasioni di simili calamità naturali, presumibilmente riportando nel testo, ad oggi sconosciuto, identiche ipotesi procedurali all'Ordinanza 108, che quindi assumerebbero valenza nazionale, in considerazione che, per sua stessa ammissione, trae spunto ed esperienza dalla ricostruzione post sisma 2016 che sta gestendo.

... [omissis]

Proposta:

Si chiede di ridiscutere i punti critici sopra esposti avviando un confronto con il Commissario Straordinario Avv. Giovanni Legnini e chiedendone la correzione nel Testo Unico per la Ricostruzione 2016 e nel futuro Codice della Ricostruzione.

Note aggiuntive:

Il Parlamento ha approvato l'applicazione del DL 140 per la determinazione del compenso ai professionisti prevedendo uno sconto forfettario del 30%, confermando implicitamente che trattasi di Ricostruzione privata, sia pure utilizzando fondi pubblici, pertanto è improprio voler applicare a tutta la procedura norme proprie della Ricostruzione di opere pubbliche che hanno per riferimento il Decreto parametri 2016

È pertanto non in linea con le indicazioni del Parlamento obbligare i tecnici ad organizzarsi con Direzione Lavori unica e non più separata per architettonico, strutturale ed impianti come precedentemente previsto nell'Ordinanza 12, oltre al fatto che si vuole applicare con effetto retroattivo ai rapporti già consolidati tra i professionisti e a progettazione avanzata se non ultimata; inoltre è vessatorio e incostituzionale (Art 12 della Costituzione Italiana) obbligare alla fatturazione unica degli onorari il progettista coordinatore ed obbligare i colleghi a diventare suoi "collaboratori" liquidati con subfatturazione, oltre a dichiarare che l'unico responsabile del progetto anche dal punto

di vista tecnico è il coordinatore, quando nel collegio dei tecnici sappiamo che sono tutti solidali come responsabilità tecnica, e che potrebbe verificarsi che un coordinatore potrebbe trovarsi nella situazione di essere responsabile di una prestazione professionale per la quale potrebbe non essere abilitato, con gravi problemi connessi di deontologia.

Votazione	
Favorevoli	71
Contrari	0
Astenuti	0
Totali	71

Delibera n. 4 del 24.02.2022

Il Nuovo Testo Unico delle Costruzioni. Agevolazioni per gli interventi di rigenerazione e per gli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente

Mozione n. 19 (DCR 13.01.2022) presentata da Federazione Ordini APPC Sardegna

Tema

Esiste già una bozza abbastanza definitiva del Nuovo Testo Unico delle Costruzioni che attualmente giace in Senato e che si spera vada presto a sostituire il DPR 380/2001 - Testo Unico dell'Edilizia il quale ha 20 anni alle spalle e non risulta più attuale. All'interno della bozza del testo suddetto è presente un intero articolo sulle agevolazioni per gli interventi di rigenerazione e per gli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente che però non include i bonus edilizi.

Criticità

È innegabile affermare che, pur tra mille difficoltà e assunzioni di responsabilità, gli incentivi nell'ambito delle costruzioni hanno riattivato il mondo delle costruzioni e allo stato attuale costituiscono una eccellente occasione di lavoro per gli Architetti e per tutte le professioni tecniche, come è importante riconoscere che il legislatore ha ridato dignità alle competenze specifiche dei professionisti, soprattutto attraverso la reintroduzione del calcolo degli onorari professionali nell'ambito dei lavori privati.

Purtroppo però per tali incentivi fiscali sappiamo che è prevista una progressiva riduzione di aliquota, inoltre non vi è chiarezza sulla certezza in merito al loro mantenimento nel tempo a venire.

Riferimenti normativi

DPR n. 380/2001 (Testo unico sull'edilizia); D.L. n. 34/2020, (Decreto rilancio).

Proposte risolutive

Per ovviare a tali criticità sarebbe opportuno attivare e integrare i bonus all'interno del Nuovo Testo Unico delle Costruzioni attraverso la sollecitazione di un dialogo con il Governo e con l'apposita Commissione istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in modo che i bonus fiscali attuali vengano inseriti in maniera definitiva all'interno del Nuovo Testo Unico delle Costruzioni con l'obiettivo di integrarli e renderli strutturali.

Peraltro l'art. 30 e l'art. 128 della bozza attuale del Nuovo Testo Unico delle Costruzioni sono già dedicati alle agevolazioni per gli interventi di rigenerazione e per gli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, nonché alla sostenibilità ambientale delle costruzioni.

Votazione	
Favorevoli	54
Contrari	3
Astenuti	17
Totali	74

Delibera n. 5 del 24.02.2022

Incongruenza normativa sugli interventi di ristrutturazione edilizia in aree sottoposte a tutela - art. 3 lett. "d" DPR 380/2001 e s.m.i.

Mozione n. 16 (DCR 13.01.2022) presentata dall'Ordine di Rieti

Tema

La norma così recita: "...Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria; (lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2020)

L'applicazione della norma in oggetto non ha i necessari profili di chiarezza per essere applicata univocamente dai professionisti e valutata con lo stesso criterio dagli Enti preposti all'esame delle istanze. Ne è testimonianza il pronunciamento con circolari e pareri di vari Enti ed organismi dell'Amministrazione centrale con posizioni diametralmente opposte. Il tema riveste un'importanza di natura culturale, sulla conservazione dello stato attuale così come è, con il mantenimento della sagoma, posizione e prospetti. ...[omissis]

Analisi delle criticità

La difficoltà interpretativa risiede nel passaggio evidenziato in giallo e cioè se per immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio debbano intendersi solo i beni culturali del titolo secondo del codice o anche quelli del paesaggio del titolo terzo. Essendo il riferimento della norma agli immobili sottoposti a tutela e non alle aree si rischierebbe di conservare anche edificio non di pregio o peggio ancora estranei al contesto urbano o paesaggistico solo per il fatto che è ubicato in" area "sottoposta a tutela. Sui vincoli paesaggistici dell'art. 136 occorre certamente distinguere gli edifici di cui alle lettere b) e c), beni puntuali, sicuramente da considerare beni monumentali o comunque meritevoli di conservazione da quelli di cui alla lettera d) che riguardano beni diffusi e bellezze panoramiche all'interno dei quali non può essere mantenuto anche ciò che deturpa in contesto in cui si trova. ...[omissis]

Proposte risolutive

Le stagioni più importanti della nostra storia culturale, architettonica e di modellazione del paesaggio sono nate non certo dallo spirito di conservazione esasperata di una fase storica o dalla presunzione di congelare quello che è stato fatto finora ed impedendo alle nuove generazioni di usare il nobile linguaggio dell'arte e dell'architettura per rappresentare la propria epoca. È stata invece la sapienza ed coraggio di ogni epoca storica a valutare il bello ed il buono, a valorizzarlo e conservarlo e a disfarsi dell'inutile e del brutto riadattandolo e trasformandolo. Non congeliamo e ricostruiamo i mostri partoriti dai condoni magari anche con risorse pubbliche. La proposta degli architetti è conservare con i criteri del restauro ciò che costituisce patrimonio culturale e paesaggistico, avendo indiscutibili connotazioni di pregio e valore ma con consapevolezza e sensibilità; nel momento invece in cui è necessario un intervento di ristrutturazione che preveda anche la demolizione e ricostruzione, se l'immobile non ha i connotati descritti sopra, approfittiamo per modificare cioè che danneggia o crea situazioni di pericolo nel contesto in cui l'immobile è ubicato. È anche superfluo ricordare che essendo tali aree sottoposte a tutela, su ogni intervento deve essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del codice, che rappresenta la giusta garanzia di controllo da parte del Ministero dei Beni Culturali con le proprie Soprintendenze.

Per apportare questo chiarimento ad una norma poco chiara e controversa, l'art. 3 lett d) del TUE potrebbe essere così emendato:

"...Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente

*crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi della **Parte Seconda e dell'art. 136 lett. b) e c)** del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria".*

Votazione	
Favorevoli	70
Contrari	0
Astenuti	6
Totali	76

Delibera n. 6 del 25.02.2022

Revisione del Regolamento di partecipazione degli Ordini territoriali alla Delegazione Consultiva a base regionale

Mozione n. 22 (DCR 13.01.2022) presentata dagli Ordini di Bari, Benevento, Catania, Foggia, Matera, Trapani, Salerno

... [omissis]

Proposta

In prima ipotesi si potrebbe proporre di garantire all'interno di questa Consultazione (DCR) la partecipazione del presidente, o suo delegato, di ciascun Ordine provinciale e anche di un presidente di un Ordine provinciale delegato da un raggruppamento, anche di tipo temporaneo, di Ordini provinciali, non esclusivamente su base regionale. Siffatto metodo consentirebbe la più ampia partecipazione, un maggior confronto tra gli Ordini, favorendo il rapporto tra gli Ordini territoriali e il CNAPPC, supportato e diretto dall'Ufficio di Presidenza. Con questa nuova aggregazione e rappresentanza, non avrebbe più senso mantenere il titolo di "Delegazione Consultiva a base regionale" a favore di "Delegazione Consultiva a base Territoriale (DCT).

Il punto debole di questa prima ipotesi è che di fatto la Delegazione Consultiva a base Territoriale, si configurerebbe come una Conferenza Nazionale degli Ordini e, pertanto, si ritiene che, ferma restando la rappresentanza degli Ordini come esposta nel periodo precedente, possa essere più incisiva l'eliminazione della "Delegazione" in favore di un incremento del numero delle CNO.

Con questo metodo, supportato da una organizzazione ed una regolamentazione adeguata, l'UdP diventa il regista, che stabilisce i tempi entro i quali gli Ordini possono inviare all'UdP temi/proposte da discutere in una prima CNO, o documenti proposti dai Gruppi di Lavoro. I temi, le proposte, i documenti vengono immediatamente condivisi con tutti gli Ordini, per giungere alla convocazione di una prima CNO nella quale aprire il confronto e dibattito sui temi/proposte/documenti presentati dagli Ordini o dai Gruppi di lavoro. L'UdP procederà alla convocazione di una seconda CNO nella quale procedere al voto sulla sintesi del dibattito della precedente assemblea.

Si ritiene che questo modo garantisca un effettivo coinvolgimento di tutti gli Ordini sulle tematiche proposte dal singolo Ordine o dai documenti proposti dai Gruppi di Lavoro, favorendo la partecipazione democratica ed evitando che si assista ancora a CNO dove si lamenta il mancato invio dei documenti da discutere.

Non solo, questo metodo consentirebbe ad ogni singolo Ordine di poter discutere al suo interno i temi e le questioni proposte dagli altri Ordini, favorendo il maggiore coinvolgimento delle strutture ordinistiche e dando pieno significato al ruolo di rappresentanza.

Emendamento condiviso in CNO

Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori

Art. 9

Delegazione Consultiva a base regionale - componenti e compiti

- 1 - La Delegazione Consultiva a base regionale affianca i lavori dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza.
- 2 - I componenti della Delegazione Consultiva sono espressi, con autonomia di criterio, dai Consigli degli Ordini territoriali che si coordinano per delegare ~~uno al massimo due~~ nominativi per ogni Regione.

Nelle Regioni in cui ci siano Ordini che non aderiscono ad un coordinamento sarà garantita, preferibilmente a rotazione, una delega aggiuntiva.

Essi sono scelti fra i Presidenti o i Consiglieri territoriali della Regione di riferimento e comunicati per iscritto all'Ufficio di Presidenza.

I Presidenti non delegati parteciperanno in streaming con il ruolo di "auditori". Nella comunicazione delle nomine deve essere indicato il periodo di validità che può essere ricompreso tra la singola Delegazione fino ai quattro anni di vita del Consiglio di appartenenza.

- 3 - Possono essere invitati a intervenire alle riunioni della Delegazione Consultiva, su richiesta dei componenti della stessa e/o su disposizione dell'Ufficio di Presidenza, anche soggetti particolarmente competenti su argomenti da trattare all'O.d.G.

- 4 - La Delegazione Consultiva svolge i seguenti compiti:

- promuove, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, l'interlocuzione tra gli Ordini territoriali e le loro Consulte e

Federazioni con la condivisione di linee programmatiche finalizzate al perseguimento degli scopi di cui all'art.2;
-collabora con l'Ufficio di Presidenza alla definizione della programmazione dei lavori della Conferenza;
-cura la predisposizione dei documenti preparatori alle sedute della Conferenza avvalendosi dei contributi proposti dagli Ordini territoriali e dalle Consulte/Federazioni o sollecitati agli stessi, recependo e discutendo i risultati dei Gruppi Operativi e dei Gruppi di Lavoro di cui al successivo art. 11

5 - I componenti delegati Regionali alla Delegazione Consultiva a base regionale possono essere sostituiti in caso di impedimento a partecipare ad una riunione ovvero in caso di trattazione di specifici argomenti, con gli stessi criteri di designazione di cui al secondo comma del presente articolo dai Consigli degli Ordini territoriali che li hanno espressi.

I Presidenti sottoscrittori di mozioni da discutere in Delegazione Consultiva a Base Regionale, se non delegati, sono convocati in presenza per relazionare sulla mozione presentata.

6 - Le spese sostenute dai componenti della Delegazione Consultiva a base regionale fanno capo agli organismi che li hanno espressi.

Votazione emendamento	
Favorevoli	53
Contrari	23
Astenuti	9
Totali	85

REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI P.P.C.
Testo emendato il 24.02.2022

Art. 9

Delegazione Consultiva a base regionale - componenti e compiti

- 1 - La Delegazione Consultiva a base regionale affianca i lavori dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza.
- 2 - I componenti della Delegazione Consultiva sono espressi, con autonomia di criterio, dai Consigli degli Ordini territoriali che si coordinano per delegare due nominativi per ogni Regione.
Nelle Regioni in cui ci siano Ordini che non aderiscono ad un coordinamento sarà garantita, preferibilmente a rotazione, una delega aggiuntiva.
Essi sono scelti fra i Presidenti o i Consiglieri territoriali della Regione di riferimento e comunicati per iscritto all'Ufficio di Presidenza.
I Presidenti non delegati parteciperanno in streaming con il ruolo di "auditori". Nella comunicazione delle nomine deve essere indicato il periodo di validità che può essere ricompreso tra la singola Delegazione fino ai quattro anni di vita del Consiglio di appartenenza.
- 3 - Possono essere invitati a intervenire alle riunioni della Delegazione Consultiva, su richiesta dei componenti della stessa e/o su disposizione dell'Ufficio di Presidenza, anche soggetti particolarmente competenti su argomenti da trattare all'O.d.G.
- 4 - La Delegazione Consultiva svolge i seguenti compiti:
 - promuove, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, l'interlocuzione tra gli Ordini territoriali e le loro Consulte e Federazioni con la condivisione di linee programmatiche finalizzate al perseguimento degli scopi di cui all'art.2;
 - collabora con l'Ufficio di Presidenza alla definizione della programmazione dei lavori della Conferenza;
 - cura la predisposizione dei documenti preparatori alle sedute della Conferenza avvalendosi dei contributi proposti dagli Ordini territoriali e dalle Consulte/Federazioni o sollecitati agli stessi, recependo e discutendo i risultati dei Gruppi Operativi e dei Gruppi di Lavoro di cui al successivo art. 11
- 5 - I delegati Regionali alla Delegazione Consultiva a base regionale possono essere sostituiti in caso di impedimento a partecipare ad una riunione ovvero in caso di trattazione di specifici argomenti, con gli stessi criteri di designazione di cui al secondo comma del presente articolo dai Consigli degli Ordini territoriali che li hanno espressi.
I Presidenti sottoscrittori di mozioni da discutere in Delegazione Consultiva a Base Regionale, se non delegati, sono convocati in presenza per relazionare sulla mozione presentata.
- 6 - Le spese sostenute dai componenti della Delegazione Consultiva a base regionale fanno capo agli organismi che li hanno espressi.

Delibera n. 7 del 25.02.2022

Competenze Professionali: la figura dell'architetto nella progettazione e direzione lavori di opere site in territori di notevole interesse pubblico, parte III del Decr. Leg.vo 42/2004 ed in zone "A" di PRG e in zone cosiddette "UNESCO"

Mozione n. 8 (DCR 13.01.2022) presentata dall'Ordine di Roma

Analisi delle Criticità:

L'attuale legislazione in materia di competenze professionale della figura dell'architetto non prevede, per gli interventi in zone di notevole interesse pubblico, parte III del decreto legislativo n. 42/2004, l'obbligatorietà della figura dell'architetto. Tale carenza legislativa che invece per gli interventi ricadenti nella parte II del decreto legislativo n. 42/2004 prevede la figura esclusiva dell'architetto iscritto al relativo ordine, art. 52 del r.d. n. 2357/1925, e, solo in presenza di consolidamenti, anche la figura dell'ingegnere, ha di fatto portato figure del tutto estranee al modo dell'architettura ad operare su paesaggi ricchi di valenze identitarie, specifiche, interrelate: storico, artistiche, architettoniche con conseguenze critiche per il paesaggio. Il paesaggio deve essere letto come unione inscindibile di molteplici aspetti: naturali, antropico-culturali, percettivi: con interventi che armonizzino le esigenze economiche con quelle sociali e ambientali, che hanno come obiettivo la tutela costante dei paesaggi e la loro evoluzione armonica, allo scopo di migliorare la qualità della vita. Le componenti fondative del paesaggio possono riassumersi in componenti naturali, antropico culturali e percettive.

Il paesaggio è il prodotto delle trasformazioni umane, di una continua elaborazione; pertanto è importante tutelare tutte le infrastrutture storiche, così come il sistema insediativo urbano e rurale ed il sistema dei percorsi; permettendo così di cogliere il tessuto di relazioni che lega i vari componenti del paesaggio tra loro e di programmare trasformazioni ed assetti futuri. ...[omissis]

I fenomeni più consistenti e percepibili di degrado e compromissione sono certamente connessi alle dinamiche di sviluppo economico insediativo. Tali processi hanno investito non solamente le aree suburbane, dove si sono storicamente manifestati con maggiore evidenza, ma anche i centri e i nuclei storici, i territori agricoli e gli ambiti naturali, dove gli effetti di degrado e compromissione dovuti ai processi di urbanizzazione che hanno assunto scale e connotazioni particolari nei diversi contesti locali, spesso contraddittori tra loro, senza un appropriato confronto con una visione di insieme, determinando una condizione sempre più estesa di obliterazione dei caratteri identitari. Attualmente operano sul paesaggio in genere ed anche sulle zone dichiarate di notevole interesse pubblico, parte III del decreto legislativo n.42/2004, e nelle zone Unesco e zone A di PRG figure come l'ingegnere, il geometra, il botanico conservatore, il perito, insomma figure che per corso di studi hanno una preparazione non idonea per affrontare e risolvere in modo valido le complesse problematiche che caratterizzano tali territori. ...[omissis]

Proposte risolutive

Alla luce di quanto sopra espresso si ritiene che la sola figura professionale che, per percorso di studi, per formazione accademica, possa riassumere in sé tutte le valenze necessarie per una corretta comprensione di così variegati fattori che caratterizzano il paesaggio sia la figura dell'architetto. Allo stesso tempo le peculiari valenze storico, artistiche ed architettoniche che caratterizzano le zone A di PRG dei centri insediativi italiani e le zone Unesco, richiedono la figura dell'architetto per gli interventi che su tali zone si intendano fare.

Pertanto gli Ordini territoriali e il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC dovrebbero, al fine della conservazione, tutela e valorizzazione delle zone suindicate proporre una legge che preveda la figura dell'architetto per qualsiasi operazione si intenda fare in tali zone.

Votazione	
Favorevoli	66
Contrari	0
Astenuti	0
Totali	66

Delibera n. 8 del 25.02.2022

Competenza specifica dell'architetto in Italia

Mozione n. 11 (DCR 13.01.2022) presentata dall'Ordine di Latina

Considerato

Che la professione di architetto versa in Italia in una profonda crisi strutturale che fa data a partire dagli anni successivi al cosiddetto boom edilizio degli anni '50 e '60

Che il sintomo più elementare della crisi è rappresentato dai valori del reddito medio degli architetti italiani rilevato nel succedersi degli anni

Che il numero degli architetti italiani (circa 156.000 in totale) - come ricordato ancora nella CNO del novembre scorso a Venezia - in proporzione al numero degli abitanti del Paese, indica un'offerta potenziale di servizi di architettura chiaramente sovradimensionata alle capacità del mercato nazionale.

Che questo rapporto sembra essere, in Europa e non solo, esclusivo della situazione italiana, vedendosi in tutte le nazioni d'Europa un numero di architetti inferiore di molte decine di migliaia di unità

Che, in assenza di alcuna specifica riserva di legge per le competenze degli architetti- eccezion fatta per gli interventi sui soli edifici su cui incide il vincolo monumentale ai sensi della Parte II del dlgs 42/04- sul processo di trasformazione del territorio operano figure concorrenti come gli ingegneri e, spesso in contrasto con la norma di legge, i geometri ed altri, comportando un innalzamento abnorme dell'offerta di servizi di cui sopra

Che il paesaggio italiano, inteso soprattutto come integrazione di natura e cultura, di città e territorio vasto, di architettura e forma urbana, è universalmente riconosciuto come uno tra i più belli del mondo, al punto che la sua conservazione, valorizzazione e cura si costituiscono di fatto come un interesse planetario.

Che l'interesse pubblico alla cura e valorizzazione di questo patrimonio è stabilita dall'art. 9 della nostra Costituzione

Che malgrado ciò una attività edilizia imponente, disordinata e in grande parte illegale ha aggredito questo patrimonio nei decenni che vanno dalla ricostruzione post-bellica ai nostri giorni, producendone un vasto degrado che oltre a costituire un grave vulnus di civiltà e cultura minaccia questa risorsa anche sul piano della sua utilità economica nel campo del turismo e sulla qualità della vita dei suoi abitanti.

Che questa attività edilizia ha visto la emarginazione degli architetti italiani ed è stata evidentemente appannaggio di altre figure tecniche come testimoniano inequivocabilmente i dati sul reddito medio dell'architetto italiano su richiamati

Che è del tutto evidente come la figura che, per formazione e competenze acquisite in forza del corso di studi specifico costituito dalla Laurea in Architettura e dalla conseguente abilitazione all'esercizio della professione, possa offrire alla società il servizio di valorizzazione e tutela del patrimonio costituito dalle nostre città e dal nostro paesaggio, sia nel momento della prestazione per il singolo intervento edilizio, che per il progetto urbano e di paesaggio, per la pianificazione urbanistica e, ovviamente, per il restauro, sia l'Architetto.

Che in ogni intervento di trasformazione del territorio, a prescindere dalle sue dimensioni, importanza e ubicazione, è individuabile — insieme a molti altri - un aspetto architettonico e una precisa componente della progettazione di trasformazione stessa che è rappresentata dal cosiddetto Progetto Architettonico

Che il riconoscimento di questo concetto rappresenterebbe una grande crescita per la cultura del Paese intesa nel senso più vasto e una garanzia per sempre migliori livelli di cultura del paesaggio urbano ed extra urbano d'Italia.

Che, ancora, il riconoscimento di questo concetto costituirebbe un passo importante per la corretta valutazione, nella cultura diffusa, della qualità dell'architettura contemporanea accanto all'architettura storica universalmente riconosciuta

Che l'ordinamento legislativo italiano, diversamente da quanto accade in molti altri paesi d'Europa (si veda ad esempio anche solo la legge Francese del 1977) è paradossalmente carente di questa valutazione, limitandosi concettualmente ancora alla sola affermazione del R.D.2537 del 1925 che istituendo gli Ordini Professionali dell'Architetto e dell'Ingegnere riserva alla competenza dell'architetto solo le opere di rilevante carattere artistico, ovvero, oggi, gli edifici vincolati alla tutela del dlgs 42/04 Parte II, ignorando la specificità architettonica di qualunque altro intervento di trasformazione del territorio.

Si ritiene

che una azione di ampio respiro, ma capace di precipitare in precise formule normative, finalizzata alla costituzione di una riserva di competenze per l'Architetto che individui negli aspetti architettonici presenti in qualunque intervento sul territorio il suo campo specifico ed esclusivo, sia di decisiva importanza sul piano della cura e della

valorizzazione del patrimonio fisico del Paese in armonia con lo spirito dell'art.9 Cost., sul piano della crescita culturale e civile della committenza sia privata che pubblica, sulla valorizzazione della cultura e del riconoscimento dell'architettura come disciplina di grande valore in tutta la sua storia fino alla contemporaneità, e infine sul piano del riconoscimento dell'identità della figura dell'Architetto e della sua ormai urgente ricollocazione del suo lavoro sul mercato nazionale.

Per questi motivi

si presenta al CNAPPC mozione affinché impieghi tutta la sua autorevolezza individuando i mezzi più idonei, anche riprendendo l'impegno per la legge sulla Architettura, in questa azione di fondamentale importanza per la professione di architetto nel nostro Paese, per la sua identità, per la qualità delle sue prestazioni, per il contributo che può fornire alla collettività, e infine, persino per la sua sopravvivenza.

Votazione	
Favorevoli	70
Contrari	0
Astenuti	0
Totali	70

Delibera n. 9 del 25.02.2022

Riattivazione della convenzione per consultazione delle Norme UNI

Mozione n. 3 (DCR 13.01.2022) presentata dall'Ordine di Cremona

1. Tema da trattare

- a. Riattivazione della Convenzione con UNI per la consultazione delle Norme UNI / UNI EN ISO.
- b. Al costo di € 50,00 all'anno era stata attivata la convenzione con UNI per la consultazione delle norme.

2. Analisi delle criticità

- a. Le norme sono in continua evoluzione e sono strumenti irrinunciabili per un lavoro tecnico come è quello dell'architetto.
- b. Le convenzioni sono attivate da parecchi anni da Geometri Termotecnici ed Ingegneri.
- c. Le norme hanno dei costi molto importanti e molto spesso sono riviste rinnovate e vanno continuamente riacquistate.
- d. L'aggiornamento professionale tanto promosso, incentivato e se non realizzato, sanzionato, non può prescindere da una conoscenza approfondita delle norme e l'Ordine dovrebbe facilitare l'accesso delle stesse a tutti gli iscritti.

3. Riferimenti normativi

- a. Ogni lavorazione eseguita secondo la regola dell'arte si basa sulla conoscenza e sull'applicazione delle norme internazionali europee e nazionali.
- b. La stessa attività di progettazione prevede l'uso intenso delle norme. Ad esempio, la sola presenza delle superfici vetrate negli edifici non può essere progettata senza conoscere molto bene le decine e decine di norme che regolano questo sub componente in tutti i suoi aspetti.
- c. Un'altra attività come quella del CTU come può essere svolta senza conoscere le norme.
- d. Gli esempi sarebbero infiniti

4. Proposte risolutive

- a. **Riattivare il prima possibile la Convenzione con UNI per la consultazione delle norme al fine di permettere a costi accettabili l'aggiornamento professionale considerato fondamentale ed obbligatorio.**

5. Note aggiuntive

- a. La formazione e l'accrescimento professionale non può prescindere dalla conoscenza delle norme e facilitarne lo studio e la conoscenza dovrebbe essere uno dei primi obiettivi dell'Ordine.

Votazione	
Favorevoli	56
Contrari	0
Astenuti	7
Totali	63

Delibera n. 10 del 13.05.2022
Elezione nuovo Presidente CNAPPC

Mozione n. 1 (CNO 13.05.2022) presentata dall'Ordine di Pisa

In relazione alla candidatura a Sindaco di Palermo, del Presidente Miceli, preso atto della Sua prolungata astensione dall'esercizio delle funzioni di Presidente, rilevate le grandi criticità del momento nel contesto nazionale in materia di attività professionale, **la CNO APPC invita il CNAPPC a procedere all'immediata elezione di un nuovo Presidente.**

Votazione	
Favorevoli	69
Contrari	4
Astenuti	1
Totali	74

Delibera n. 11 del 13.05.2022

Impegno politico e cariche di rappresentanza nel Sistema Ordinistico – Proposta di modifica dell'art. 18 del Codice Deontologico approvato in data 30/04/2021

Mozione n. 28 (DCR 07.04.2022) presentata dall'Ordine di Salerno

Premessa:

Lo sforzo di relazionarsi ed interloquire col mondo della politica ha sempre rappresentato per il mondo Ordinistico una importante ed irrinunciabile necessità.

Il ruolo fondamentale delle Professioni Liberali nel contesto della nostra vita civile non può fare a meno di dialogare con le istituzioni che ai vari livelli governano il Paese, rappresentanti del nostro Parlamento nazionale, regionale, provinciale e comunale, prescindendo dalle appartenenze politiche, per cui, da sempre, chi rappresenta non ha potuto mai far distinguo o discriminare a seconda del colore politico dell'interlocutore ma porsi sempre ed opportunamente in posizione di assoluta equidistanza.

La terzietà ed imparzialità che deve caratterizzare coloro che ai vari livelli rappresentano il variegato mondo professionale, soprattutto ai livelli apicali, sia che si tratti di rappresentanze territoriali o nazionali, è la condizione fondamentale per evitare ogni strumentalizzazione della politica e ciò a garanzia della collettività e degli iscritti, nell'assoluta indipendenza da appartenenze politiche.

Qualche rappresentante di vecchia data ricorderà come, durante la cosiddetta prima repubblica, le stesse designazioni nei nostri organismi di rappresentanza erano pesantemente asfissiate dall'ingerenza dei partiti che a quel tempo estendevano le proprie mire anche al nostro mondo e quanta fatica ci sia voluta per liberarsi da tali pelose tutele che miravano a rendere i nostri Ordini "sgabelli di questo o quel Palazzo".

La neutralità tanto faticosamente conquistata rappresenta la condizione fondamentale cui deve obbedire chi rappresenta, sia che si tratti di ordini territoriali che del nostro Consiglio Nazionale. Ciò non toglie che ove mai il ruolo di terzietà, caratteristica irrinunciabile di chi rappresenta, venisse insidiata da altre mire, seppure legittime e possibili ma incompatibili con la posizione di indipendenza del rappresentante di categoria, sarà assolutamente necessario trarne le dovute conseguenze e, pur nel rispetto delle legittime aspettative personali, non ci si potrà esimere dal porre la giusta attenzione per evitare che posizioni palesemente incompatibili possano creare imbarazzo e discredito alla istituzione ordinistica ed all'intera categoria professionale.

Non rilevano nel merito né le appartenenze pregresse né quelle future, e tuttavia sarà sempre indispensabile garantire la neutralità durante il periodo dell'esercizio della funzione della carica istituzionale ricoperta, per tutto il periodo previsto della consiliatura, sia essa dell'Ordine di appartenenza che del Consiglio Nazionale.

Sarà, quindi, opportuno, a tutela dell'Istituzione rappresentata e di tutti coloro che essa rappresenta, qualora tale posizione terza dovesse venir meno nel corso della consiliatura, trarne le dovute conseguenze e, pur nel rispetto sia delle legittime aspettative personali e dell'istituzione, evitare che si possano determinare imbarazzanti e non definite posizioni, che, in contrasto con le buone norme dell'etica comportamentale finiscano per danneggiare tutti, l'interessato, l'Istituzione e l'intera categoria.

A tal proposito la vaghezza con cui tale eventualità è trattata nel nostro codice deontologico acclama una opportuna rivisitazione per garantire che comportamenti eticamente censurabili che gli iscritti all'Ordine sono tenuti ad evitare assumano ben maggiore coerenza e severità per coloro che, ai vari livelli, rappresentano la categoria con previsione di un adeguato regime sanzionatorio.

Dispositivo normativo

Codice Deontologico approvato il 30/04/2021

Allo stato i comportamenti cui debbono obbedire i rappresentanti degli Ordini sono commentati molto succintamente in due articoli del nostro Codice;

l'art. 12, c.3 che nell'enunciare le regole da tener presente recita: "... Essi hanno l'obbligo di adempiere al loro Ufficio con diligenza, obiettività, ..." e l'art. 18, che nel dettare le condizioni da osservare per poter partecipare a campagne elettorali politiche ed amministrative dice che "Il professionista che ricopre cariche di rappresentanza in Enti previsti dall'Ordinamento di categoria deve astenersi dalle funzioni per il periodo in cui partecipa pubblicamente a campagne elettorali politiche ed Amministrative", come se la condizione di sospensione dal ruolo possa riguardare il solo momento elettorale e non tutto il tempo con cui tali condizioni si determinano.

Orbene, premesso che laddove il rappresentante di categoria invochi il ricorso all'art. 18 del nostro Codice

Deontologico lo pone in condizione di assoluta inosservanza di quanto detto finora giacché il semplice fatto di schierarsi politicamente ne fa, inevitabilmente, venire meno la condizione di terzietà (consentendo, addirittura, dopo un imprecisato periodo di sospensione che in base all'art. 3, c.1 gli impedirebbe di fatto di adempiere, opportunamente, al proprio Ufficio) rappresenta ragione evidente per cui non possa essere lasciata alla sola sensibilità istituzionale del rappresentante ordinistico la scelta della modalità con cui affrontare la questione che, per tutto quanto commentato in precedenza, sancisce la assoluta incompatibilità dei due ruoli.

Proposta:

Alla luce di quanto fin qui esplicitato **si richiede di modificare l'attuale art. 18 del Codice Deontologico, troppo blando e generico, per affermare che chi assume obblighi di rappresentanza li rispetti fino in fondo senza produrre nocimento all'organo che rappresenta né alla categoria professionale**. Se, difatti, si ritiene, come dovrebbe essere, che venir meno a tali obblighi costituisce comportamento deontologicamente censurabile occorre riportarlo nella norma così come comprendervi la impossibilità di ricoprire ruoli e funzioni incompatibili con la salvaguardia dell'autonomia ed indipendenza dell'organismo di rappresentanza.

Si invita il Consiglio Nazionale a procedere alla modifica del Codice Deontologico nel più breve tempo possibile rendendo comunque di fatto operativo con effetto immediato il contenuto della presente mozione.

Votazione	
Favorevoli	41
Contrari	37
Astenuti	7
Totali	85

Delibera n. 12 del 13.05.2022

Impegno politico e cariche di rappresentanza nel Sistema Ordinistico – Proposta di modifica dell'art. 18 del Codice Deontologico approvato in data 30/04/2021

Emendamento alla Mozione n. 28 (CNO 13.05.2022) presentata dall'Ordine di Chieti

A seguito del dibattito [che ha] avuto luogo nella Conferenza Nazionale degli Ordini del 12 maggio 2022, **si propone la sostituzione della Proposta, ultimo comma con il seguente testo dandone contestualmente validità al momento dell'approvazione della presente mozione da parte della Conferenza Nazionale degli Ordini:**

"Si invita il Consiglio Nazionale a procedere con urgenza alla modifica dell'art. 18 del Codice Deontologico vigente sostituendo il testo con il seguente:

Art. 18 (Partecipazione a campagne elettorali politiche ed amministrative ed appartenenza a partiti politici)

1. Il Professionista che ricopre cariche di rappresentanza in enti Previsti dall'ordinamento di categoria, al momento di assumere cariche all'interno di organizzazioni politiche, o di accettare candidature in campagne elettorali si dimette contestualmente dall'organo dell'ordinamento di cui fa parte."

Votazione	
Favorevoli	43
Contrari	35
Astenuti	3
Totali	81

Delibera n. 13 del 13.05.2022

Impegno politico e cariche di rappresentanza nel Sistema Ordinistico – Proposta di modifica dell'art. 18 del Codice Deontologico approvato in data 30/04/2021

Emendamento alla Mozione n. 28 (CNO 13.05.2022) presentata da Consulta Regionale Lombarda degli Ordini APPC

"Il professionista che ricopre cariche di rappresentanza in Enti previsti dall'Ordinamento di categoria deve astenersi dalle funzioni per il periodo in cui partecipa pubblicamente a campagne elettorali politiche ed Amministrative."

Contromozione

Alla luce di quanto appena letto vito la delicatezza dell'argomento trattato **proponiamo una più attenta riflessione con approfondimenti della tematica da rimandare ad uno specifico tavolo di lavoro, che produca un documento da sottoporre preliminarmente alla valutazione dei Consigli degli Ordini territoriali. Tale proposta dovrà essere considerata valida dal primo mandato successivo all'approvazione.**

Votazione	
Favorevoli	37
Contrari	35
Astenuti	1
Totali	73

Delibera n. 14 del 13.05.2022

Emendamenti al quadro normativo Superbonus 110%

Mozione n. 29 (DCR 07.04.2022) presentata da Coordinamento Interregionale Ordini APPC del SUD

Tema

Gli incentivi fiscali introdotti dalle norme appresso richiamate costituiscono una grande occasione per riqualificare il patrimonio edilizio esistente, sia dal punto di vista sismico che da quello energetico, e per alimentare quindi un processo di rigenerazione urbana che, superando vecchie e stantie politiche votate ad una illogica espansione delle nostre città, punti ad una drastica riduzione del consumo di suolo ed alla contestuale riqualificazione delle nostre costruzioni.

Criticità

Le continue modifiche alle regole che disciplinano l'accesso agli incentivi del Superbonus al 110%, le restrizioni sulla cessione dei crediti e le sanzioni eccessive a carico dei liberi professionisti incaricati delle asseverazioni, introdotte dal DL 4/202 e dalla legge di conversione, rischiano di compromettere un percorso virtuoso per riqualificare il nostro patrimonio edilizio che, nel corso del 2021, aveva notevolmente incrementato il Prodotto Interno Lordo (PIL) del Paese e raddoppiato il fatturato delle imprese del settore edile; percorso che rischia adesso un blocco repentino.

Proposte risolutive

Preso atto della non condivisa evoluzione delle norme sopra richiamate, con particolare riferimento al DL 4/2022 e soprattutto alla legge di conversione dello stesso decreto, **si ritiene necessario ed urgente un deciso intervento del CNAPPC, presso il Governo, il Consiglio Superiore LLPP e le competenti commissioni parlamentari, affinché l'attuale quadro normativo venga presto modificato con un nuovo Decreto Legge correttivo, al fine di garantire:**

- a) **L'eliminazione delle sanzioni aggiuntive a carico dei professionisti asseveratori**, che in atto possono essere condannati sino a cinque anni di carcere e possono essere destinatari di multe sino a 100.000 euro, anche per avere semplicemente ommesso nell'asseverazione di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento. Ciò nella consapevolezza che i dati statistici dell'Agenzia delle Entrate dimostrano che sono state rilevate truffe sulle pratiche oggetto di asseverazioni solo per una percentuale irrisoria, pari allo 0,99% dell'importo dei progetti, e che, in ogni caso, il codice penale sanziona già in modo chiaro ed efficace i soggetti autori di falsi, truffe e frodi.
- b) **La proroga di tutti i bonus fiscali relativi agli interventi edilizi sino alla data del 31.12.2023 e, se relativi a costruzioni ricadenti in aree vincolate, sino al 31.12.2024;**
- c) **La proroga della possibilità di utilizzare la cessione del credito fiscale maturato per tutti gli interventi edilizi di cui sopra fino al 31.12.2024;**
- d) **L'eliminazione dell'obbligo di sussistenza dell'impianto di riscaldamento, nelle costruzioni oggetto di interventi coperti dagli incentivi**, considerato che gli edifici popolari realizzati nel Sud Italia sono spesso privi di tali impianti;
- e) **Una modifica che consenta ai professionisti di ottenere il pagamento delle competenze professionali al momento della presentazione della CILA al Comune.**

Votazione	
Favorevoli	76
Contrari	0
Astenuti	0
Totali	76

Delibera n. 15 del 13.05.2022

PNRR, Concorsi e centralità del progetto

Mozione n. 30 (DCR 07.04.2022) presentata da Coordinamento Interregionale Ordini APPC del SUD

Tema

Fondo di rotazione

Con l'art.12 del Decreto Legge 121/2021, convertito in legge 156/2021, al fine di rilanciare gli affidamenti di progettazione a liberi professionisti nelle regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il legislatore ha istituito, in capo al Ministero Economia e Finanze, il "Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale", con una dotazione complessiva di 161.515.175 euro, di cui 16.151.518 per il 2021 e 145.363.657 per il 2022. Ciò potrebbe costituire un'irripetibile occasione per rilanciare la qualità dell'architettura al centro dei processi di sviluppo e di ripresa economica di contesti territoriali in crisi economica, se venissero superate le criticità di cui al paragrafo successivo.

Bandi tipo ANAC

Un ulteriore tema da affrontare, in merito ai concorsi di progettazione, è quello dei bandi tipo emanati dall'ANAC, che alimentano le criticità descritte nel seguente paragrafo

Criticità

Fondo di rotazione

Con il sopra richiamato art. 12, il legislatore ha stanziato le risorse per alimentare un fondo di rotazione per i concorsi di progettazione, da bandire nelle regioni individuate dallo stesso articolo, solo per gli anni 2021 e 2022. Nella consapevolezza del notevole ritardo con cui sta decollando il PNRR, si ritiene che il finanziamento del fondo, limitato all'anno corrente, potrebbe essere assolutamente insufficiente per raggiungere gli obiettivi per i quali lo stesso fondo è stato istituito. Si rappresenta inoltre la mancanza di un fondo di rotazione "strutturale", aperto a tutte le regioni, che riteniamo indispensabile per alimentare il parco progetti dei Comuni e per continuare a promuovere la pratica del concorso di progettazione a due gradi sull'intero territorio nazionale.

Bandi Tipo ANAC

L'ANAC, con provvedimento Reg.18673 del 10/12/2021, ha emanato i bandi tipo per i concorsi di progettazione a due gradi. Il documento varato dall'ANAC è in gran parte compatibile con l'analogo bando tipo redatto dal CNAPPC e successivamente recepito dalla Rete delle Professioni Tecniche e dalla Regione Siciliana. Tuttavia, si rileva una sola, ma fondamentale, divergenza: viene prescritta la nomina della giuria dopo la presentazione dei progetti (1° grado), seguendo la regola di cui all'art. 77 comma 7 del codice dei contratti, prevista per le procedure ordinarie e non per i concorsi, per i quali la giuria è disciplinata dall'art.155 del Codice dei Contratti. Si rappresenta peraltro che i tempi di nomina della giuria prescritti dall'ANAC alimenterebbero un contestuale doppio anonimato (giuria/concorrenti) che evidenzierebbe eventuali incompatibilità soltanto dopo il giudizio della giuria, invalidando così l'intera procedura. È ovvio dunque che l'interpretazione dell'ANAC rischia di bloccare una serie di concorsi di progettazione e di alimentare quelle incertezze, in capo alle stazioni appaltanti, che potrebbero compromettere il percorso virtuoso tracciato negli ultimi anni dal CNAPPC per la promozione del concorso di progettazione a due gradi, attraverso gli emendamenti al codice, la redazione dei bandi tipo e l'adozione della piattaforma "Concorsiawn".

Proposte risolutive

Fondo di rotazione art.12

Al fine di dotare i Comuni, delle zone individuate dall'art.12 del DL 121/2021, di un parco progetti idoneo a fruire, nel migliore dei modi, delle risorse strutturali e del PNRR, **si ritiene necessario ed urgente un deciso intervento del CNAPPC, presso il Governo e le competenti commissioni parlamentari, affinché lo stesso articolo 12 venga presto modificato al fine di incrementare la dotazione complessiva dello stesso fondo** in 311.515.175, di cui 16.151.518 euro per il 2021, 145.363.657 di euro per il 2022 ed ulteriori 150.000.000 di euro per il 2023.

Sempre, nell'ambito del sopra richiamato art.12, **al fine di promuovere la pratica del concorso in un numero maggiore di Comuni, si propone un'ulteriore modifica dello stesso articolo con la quale consentire l'accesso al fondo di rotazione, oltre che delle Città Metropolitane e delle Province, anche dei Comuni con**

popolazione complessiva inferiore a 60.000 (non 30.000 come nel testo attuale), ricompresi nelle aree indicate nel comma 1 dello stesso articolo 12 (Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).

Fondo di rotazione esteso all'intero territorio nazionale

Al di là delle dotazioni finanziarie di cui all'art.12, riservate ai Comuni delle regioni individuate nello stesso articolo, **si chiede un intervento del CNAPPC anche per la costituzione di un fondo di rotazione strutturale, per finanziare concorsi di progettazione a due gradi sull'intero territorio nazionale, da inserire nella prima norma finanziaria utile, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro.** L'obiettivo è quello di alimentare il parco progetti delle stazioni appaltanti operanti sull'intero territorio nazionale, necessario per potere partecipare ai bandi finanziati con fondi strutturali europei, stimolando contestualmente le stesse stazioni appaltanti a ricorrere alle procedure del concorso di progettazione a due gradi, che riteniamo lo strumento migliore per garantire progetti di qualità e per valorizzare la professionalità dei concorrenti. Il fondo, a regime, si autoalimenterebbe con le somme recuperate dalle amministrazioni aggiudicatrici dal finanziamento dei lavori e dai ribassi di gara. Visti gli insuccessi di precedenti fondi di rotazione, si ritiene di dover puntare ad un nuovo modello di fondo, gestito da una cabina di regia, da costituire presso un ministero (ad esempio, il MIT), preposta alla programmazione ed alla ripartizione delle risorse da anticipare alle stazioni appaltanti e ad indirizzare quest'ultime lungo assi di finanziamento certi. La norma dovrebbe consentire alle stazioni appaltanti di restituire le somme anticipate entro un termine congruo per recuperare i ribassi di gara nella fase di affidamento dei lavori (da cinque a dieci anni).

Bandi Tipo ANAC concorsi di progettazione a due gradi:

Il documento varato dall'ANAC prescrive la nomina della commissione giudicatrice (giuria) dopo la presentazione dei progetti (1° grado), seguendo la regola di cui all'art. 77 comma 7 del codice dei contratti. A tal proposito, si ricorda che la giuria di un concorso è regolamentata dall'art. 155 del codice dei contratti, che richiama l'art. 77 dello stesso codice limitatamente al comma 6, con specifico riferimento alle incompatibilità. Nessun riferimento viene fatto invece al comma 7 dello stesso art. 77, il quale prescrive (per le procedure ordinarie di affidamento) che la giuria venga nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Al contrario, l'Allegato XIX al Codice dei Contratti vigente (norma di rango primario), che tratta proprio il tema dei concorsi di progettazione, con il comma 9, sancisce in modo chiaro ed inequivocabile che i nomi delle giurie dei concorsi possono essere selezionati a monte della procedura ed indicati negli avvisi. Ciò premesso, nella consapevolezza che le norme regolamentari (Bandi Tipo o Linee Guida ANAC) non possono entrare in contrasto con norme di rango superiore (D.Lgs. 50/2016), **si chiede un intervento del CNAPPC presso l'ANAC, per rappresentare la necessità e l'urgenza di una modifica del bando tipo in questione, in modo da fugare ogni dubbio e confermare che la nomina della Commissione giudicatrice avvenga in fase di pubblicazione del disciplinare**, al fine di scongiurare il rischio che il doppio anonimato (dei concorrenti e dei giurati) possa evidenziare eventuali incompatibilità soltanto dopo il giudizio della commissione, invalidando così l'intera procedura. Si rappresenta l'urgenza del caso, in quanto le incertezze alimentate dal suddetto bando tipo dell'ANAC non consentono alle stazioni appaltanti di bandire i concorsi di progettazione, in linea con le norme di rango primario sopra richiamate, con il rischio di non potere fruire delle risorse stanziare dal più volte citato art.12 del DL 121/2021, convertito in legge 156/2021.

Votazione	
Favorevoli	69
Contrari	0
Astenuti	0
Totali	69

Delibera n. 16 del 13.05.2022

Lavori Pubblici - adempimenti in capo ai Direttori dei Lavori - Mancato riconoscimento del corrispettivo

Mozione n. 31 (DCR 07.04.2022) presentata dall'Ordine di Bari

Analisi delle criticità

Nella G.U.R.I. n. 279 del 23 novembre u.s. è stato pubblicato R D.M. del M.I.M.S "Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi."

Da tale data scadeva il termine perentorio di 15 giorni entro il quale le imprese interessate dovevano presentare alle stazioni appaltanti la domanda per ottenere la "compensazione dei prezzi" prevista dall'art. 1-septies D.L. n. 73/2021, convertito con modifiche con la legge n.106/2021.

In data 25 novembre, il MIMS diramava la Circolare n. 43362, allo scopo di fornire agli addetti ai lavori indicazioni circa le "modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi" dei materiali da costruzione più significativi, ai sensi dell'articolo 1-septies sopra citato.

In detta Circolare venivano attribuiti ai professionisti con il ruolo di Direttori dei Lavori specifici compiti e conseguenti attività di particolare complessità e responsabilità.

Per tali prestazioni, ultronee rispetto ai patti contrattuali sottoscritti dai tecnici, non è stato previsto alcun compenso aggiuntivo.

Giova ricordare come la maggior parte dei contratti, per cui tali attività si sono rese necessarie, siano da riferirsi ad un'epoca pre-pandemica in cui i ribassi offerti non potevano prevedere tali prestazioni aggiuntive.

Inoltre, il Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 denominato "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" in vigore dal 27-01-2022 all' art. 29 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici" e recentemente convertito in legge, prevede ai commi 3 e 4 attività aggiuntive in capo al Direttore dei Lavori attribuendo al medesimo ulteriori responsabilità specifiche in materia di determinazione dei costi dell' appalto.

Anche in tale circostanza il decreto circostanza le attività in capo ai professionisti senza l'indicazione di eventuali compensi aggiuntivi commisurati al maggior impegno in termini di lavoro e responsabilità.

Proposta

Impegnare il Consiglio Nazionale perché intraprenda, unitamente al mondo delle professioni tecniche, un'azione decisa nei confronti del legislatore e dei ministeri competenti affinché, così come è stato riconosciuto il diritto al ristoro per i maggiori oneri ai soggetti incaricati dell'esecuzione delle opere, sia riconosciuto un ristoro ai professionisti impegnati nella direzione dei lavori pubblici, per il maggior impegno in termini di lavoro e responsabilità conseguenti alla introduzione dei nuovi compiti.

Votazione	
Favorevoli	58
Contrari	0
Astenuti	0
Totali	58

Delibera n. 17 del 13.05.2022

Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108)

Mozione n. 34 (DCR 07.04.2022) presentata da Federazione Ordini APPC Friuli Venezia Giulia

DATO ATTO che gli articoli 44 e 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, stabiliscono, rispettivamente, una procedura accelerata per “grandi opere” sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (di seguito PFTE) e la facoltà per le stazioni appaltanti di affidare congiuntamente la progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del medesimo PFTE in relazione alle procedure di affidamento a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC);

CONSIDERATO che l'accesso alle risorse finanziarie disponibili per i singoli progetti del PNRR è condizionato, tra le altre cose, a una rigorosa verifica dei potenziali impatti degli interventi sugli obiettivi ambientali (principio di “non recare danni significativi all'ambiente”) prioritari in ambito dell'Unione così come definiti dal Regolamento (UE) 2020/852 (cd. “Regolamento Tassonomia” degli investimenti sostenibili) e richiamati esplicitamente anche nel Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo di ripresa e resilienza;

VISTO che il PNRR promuove il disegno di un approccio nuovo rispetto alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di un'infrastruttura, mettendo al centro la sostenibilità e l'innovazione in tutte le sue principali accezioni (compatibilità ecologica, sostenibilità ambientale e tutela e valorizzazione del patrimonio culturale);

ATTESO che la duplice sfida posta dal Ministero è l'individuazione da un lato delle progettualità che dal punto di vista tecnico e qualitativo possano soddisfare questi criteri e dall'altro rendere più efficiente il processo di approvazione, anche attraverso strumenti mirati di semplificazione;

ESAMINATE le “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108)” che definiscono il contenuto essenziale dei documenti e degli elaborati occorrenti alle Stazioni Appaltanti per l'affidamento sulla base del PFTE;

CONSIDERATO che ai fini della semplificazione di cui sopra:

- è prevista l'anticipazione al PFTE dei pareri, nulla-osta ed autorizzazioni delle diverse Amministrazioni coinvolte nel processo autorizzativo delle opere e che ciò comporta l'esigenza di concretizzare il più possibile gli elementi caratterizzanti e gli impatti dell'opera in questa fase progettuale, demandando alle fasi successive la sola definizione di aspetti tecnici che non incidano sul contenuto dell'intervento infrastrutturale;
- durante la fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica andranno svolte adeguate indagini e studi conoscitivi (morfologia, geologia, geotecnica, idrologia, idraulica, sismica, unità ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici, architettonici, storico-culturali, archeologia preventiva, vincoli normativi...) anche avvalendosi delle più recenti ed innovative tecnologie di rilievo digitale;
- e che in generale i documenti tecnici economici e amministrativi richiesti con il PFTE sono molto più numerosi e approfonditi rispetto ai contenuti sino ad oggi previsti con questa fase progettuale.

SI RILEVA infine che non appare presente una valutazione sul compenso del professionista commisurato ai nuovi contenuti del PFTE.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

SI INVITA IL CNAPPC a intraprendere ogni opportuna azione e atto al fine di colmare l'assenza di opportune indicazioni sui compensi dei professionisti incaricati dei Progetti di Fattibilità Tecnica Economica secondo le linee guida citate in premessa, promuovendo la formalizzazione di indicazioni precise e univoche sulla determinazione della parcella al fine di scongiurare sperequazioni e secondo il principio del giusto compenso.

Votazione	
Favorevoli	55
Contrari	0
Astenuti	0
Totali	55

Delibera n. 18 del 13.05.2022

Rete Tecnica delle Professioni, Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali, Professioni Italiane

Mozione n. 36 (DCR 07.04.2022) presentata dall'Ordine di Roma

Analisi delle Criticità:

La "Rete Professioni Tecniche", è un Associazione fondata il 26 giugno 2013.

Comprende, al suo interno, i Presidenti degli Ordini e Collegi Nazionali aderenti, attualmente in numero di nove, nello specifico:

- Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
- Chimici
- Dottori Agronomi e Dottori Forestali
- Geologi
- Geometri e Geometri Laureati
- Ingegneri
- Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
- Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
- Tecnologi Alimentari

Si legge dal sito internet, tra le iniziative, che: la Rete interloquisce con gli Organi Parlamentari, con il Governo e con diverse Autorità.

I suoi rappresentanti sono stati spesso auditi dalle competenti Commissioni Parlamentari su Disegni di Legge o Proposte di Legge inerenti le materie di interesse dell'Associazione. La Rete è inoltre interlocutrice del Ministero della Giustizia sulle tematiche che interessano gli Ordini e Collegi Professionali.

Particolare attenzione merita il raccordo che la Rete sta attuando tra l'Autorità Nazionale Anti Corruzione ed i singoli Ordini e Collegi Nazionali, sulle tematiche connesse alla trasparenza ed anticorruzione.

Sul campo delle interlocuzioni ministeriali, la Rete partecipa attivamente a gruppi di lavoro presso diversi ministeri, tra i quali il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dello Sviluppo Economico.

Il "Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali" è un'Associazione costituita, fra le rappresentanze istituzionali di livello nazionale degli Ordini e Collegi professionali. Il CUP non ha fini di lucro e rappresenta a livello nazionale, in conformità alle norme istitutive degli enti associati e nel pieno rispetto dell'autonomia di ciascuno, le professioni liberali italiane.

- Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche
- Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica
- Consiglio Nazionale Ordine Psicologi
- Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione
- Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani
- Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali
- Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi
- Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati
- Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
- Consiglio Nazionale del Notariato
- Consiglio Nazionale degli Attuari
- Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro
- Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti
- Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali
- Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

"Professioni Italiane" è un'Associazione che nasce con lo scopo di rappresentare le istanze dei professionisti italiani, riunendo a se RTP e CUP.

Bisogna prendere atto che nell'ultimo periodo tali iniziative non hanno sortito effetti. Ci troviamo a rincorrere le continue modifiche del c.d. ' Superbonus', i PNRR accelera i tempi di progettazione e di gara facendo perdere l'attenzione alla qualità del progetto.

La Rete Tecnica, il Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali e 'Professioni Italiane, nella loro volontà di riunire più professioni, divengono interlocutori sempre meno autorevoli e sempre più associati a associazioni di categoria piuttosto che rappresentante di una molteplicità di enti pubblici seppur non economici.

Il 14 febbraio 2022 nelle audizioni della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica ove erano presenti tra gli altri (con le stesse tempistiche per presentate la propria relazione) FederCamping, Federalberghi, Consiglio nazionale dottori commercialisti, Unione Italiana Cittadini, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Collegio nazionale dei Geometri, Fondazione Inarcassa, Camera nazionale della Moda Italiana, Associazione Nazionale Imprese di Pulizia e altre.

Ci si domanda se l'appartenere alla a queste Associazioni di Professioni faccia perdere forza al nostro Consiglio Nazionale inserendolo in organismi forse poco omogenei, senza riuscire a trattare con decisione i temi a cari alla nostra professione?

Da tempo parliamo di Legge dell'Architettura come una delle principali azioni del Consiglio Nazionale, pensiamo di poterla condividere con RTP, CUP, 'Professioni italiane' verso il Governo? O comprendiamo che già in RTP, CUP, 'Professioni Italiane' il titolo stesso di legge dell'Architettura' verrebbe contestato?

Sicuramente un tavolo di confronto e discussione con le altre professioni tecniche può divenire strumento di condivisione di obiettivi comuni ma non può essere utilizzato ai fini della rappresentanza verso Ministeri e forze politiche.

Proposte risolutive

Alla luce di quanto sopra espresso **si chiede una discussione di verifica di utilità di RTP, CUP e 'Professioni Italiane' demandandole al solo ruolo di cooperazione tra professioni tecniche eliminando il loro ruolo di rappresentanza soprattutto verso il Governo, Ministeri e Enti terzi.**

In particolare, nell'elencazione dei loro scopi, **si ritiene necessario eliminare la rappresentanza delle stesse, nei confronti delle istituzioni e amministrazioni, delle organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, incluse le associazioni di categoria relative a professioni non appartenenti all'area tecnica scientifica.**

In questo modo ogni Consiglio Nazionale potrà portare le proprie istanze e, se concertate, ripetere a più voci le esigenze comuni dei tanti professionisti.

Votazione	
Favorevoli	41
Contrari	9
Astenuti	7
Totali	57

Delibera n. 19 del 13.05.2022

Competenze professionali – Commissioni locali per il paesaggio

Mozioni n. 37 - 38 (DCR 07.04.2022) presentata da Coordinamento Interregionale Ordini APPC del SUD

Mozione n. 37 - Tema

Il tema, annoso ma mai nella sostanza risolto, è quello delle competenze professionali. Premesso che, come ordini, siamo assolutamente consapevoli della necessità che alla richiesta che viene dal contesto e dal mercato di una multidisciplinarietà dei profili professionali nel complesso, proprio per questo non si può prescindere dal rispetto degli specifici ambiti di competenza. Il quadro di riferimento sembrerebbe chiaro, poiché già con il R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 si approvava un regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto. In particolare l'art. 51 del testo recitava che *“Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo”*. L'art. 52 stabiliva che *“Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere”*.

Con riferimento poi alle competenze dei geometri già l'art. 16 del R.D. n. 274/1929 recitava che, fra queste, rientravano: *“progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione”*.

Di seguito questi concetti sono stati sostanzialmente riaffermati, come di recente e nel caso specifico delle competenze dei tecnici diplomati geometri, con la sentenza n. 39230/2021 della Cassazione Civile che ha anche precisato che tali incarichi affidati ad un geometra sono nulli (come i titoli abilitativi relativi che ne conseguono) anche se dovesse sussistere un affidamento separato ad un ingegnere del progetto antisismico, scorporandone la competenza strutturale.

Criticità

In verità, come anche in altri ambiti, dobbiamo registrare un vuoto di carattere legislativo, che spesso i giudici sono chiamati a colmare.

In tal senso non si può non stigmatizzare come il riferirsi ancora al citato art. 52 del R.D. n. 2537/1925 che richiama un decreto del 1909 (il n. 364) in materia di beni culturali rappresenta una forte criticità e può introdurre, come introduce, elementi di contraddizione poiché l'originario concetto di *“antichità e belle arti”*, è stato totalmente modificato prima dalle leggi 1 giugno 1939 n. 1089 e 29 giugno 1939 n. 1497 e poi dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il campo di applicazione è quello dei beni culturali e dei beni paesaggistici, nel quale entrano e si confrontano i temi della tutela e della conservazione, della gestione e valorizzazione. Il Codice individua agli artt. 10 e 11 un elenco di ciò che si intende per beni culturali, mentre agli artt. 131 e 134 i beni paesaggistici, la cui competenza non può che essere riservata, sia pure non in forma integralmente esaustiva, all'architetto.

Costantemente registriamo una mancata osservanza di quanto disposto, con una evidente discrasia fra norme legislative e pronunciamenti giuridici ed esercizio della professione.

Se tutti i beni indicati agli artt. 10, 11, 131 e 134 rientrano nelle azioni di tutela de Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è evidente che si tratta di beni per cui si pone una prevalenza di competenza da parte dell'architetto.

Proposte risolutive

È necessario un forte pronunciamento da parte del CNAPPC e di tutti gli ordini provinciali italiani, attraverso l'approvazione di una mozione che sottolinei le competenze della nostra categoria in materia di beni

culturali e paesaggistici, dando mandato allo stesso CNAPPC affinché, anche attraverso le azioni giuridiche che si ritenessero utili ed indifferibili e che i singoli ordini avrebbero difficoltà ad attivare (a partire dagli specifici interventi avverso atti amministrativi in violazione di norme di legge), si adottino adempimenti consequenziali e coerenti.

Mozione n. 38 - Tema

Il D. Lgs. n. 42/2004 introduce l'acquisizione del parere paesaggistico affidato alle Commissioni locali per il Paesaggio, prescrivendo all'art. 148 che *"la commissione è composta da soggetti con particolare e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio"*.

Non vengono date ulteriori indicazioni nel merito e le diverse legislazioni regionali hanno normato in materia di composizione profilo professionale.

Ad esempio, con la Legge Regionale 7 ottobre 2009 n. 20, con le modifiche apportate dalla Legge Regionale 26 ottobre 2016 n. 28, la Regione Puglia ha stabilito che la CLP debba essere composta *"da almeno tre e non più di cinque membri selezionati dall'ente delegato a seguito di avviso pubblico, ..., tra soggetti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze agrarie o forestali. La Commissione composta da un numero di membri superiore a tre deve includere anche una figura professionale priva di titolo di studio universitario purché sia documentata l'esperienza almeno quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale"*. Con la legge 6 giugno 2014, n. 13, coordinato con le successive modifiche, la regione Liguria, invece, ha, nell'albo regionale degli esperti in materia di paesaggio, che prevede, fra gli altri anche i geometri laureati, nonché tutti gli iscritti allo stesso albo che abbiano frequentato un corso di specializzazione regionale in materia di paesaggio, come i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con dieci anni di esperienza professionale. La Regione Lazio, con la legge n. 12/2008 ha sinteticamente previsto che la commissione locale per il paesaggio debba essere *"composta da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, in possesso di qualificata e pluriennale professionalità nella tutela del paesaggio, tale da assicurare l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche"*.

Criticità

Le Commissioni locali per il paesaggio sono spesso composte da figure che hanno poca attinenza con i profili richiesti dal D. Lgs. N. 42/2004. La maggior parte prevede la figura del geometra; in alcuni casi quella dell'architetto e dell'ingegnere sono poste all'interno di una unica casistica; sono sempre riportate quelle del geologo, dell'archeologo e dell'agronomo. Va da sé che i saggi e le verifiche geologiche, come quanto connesso all'archeologia preventiva sono procedimenti necessari e previsti a carico dell'esecutore dei lavori e della committenza.

Un parere preventivo in fase di autorizzazione paesaggistica costituisce adempimento ridondante.

Proposte risolutive

Con la mozione presentata **si propone che dalla Conferenza nazionale degli Ordini APPC venga una risoluzione chiara mirante a far sì che, pur consapevoli delle differenziazioni introdotte dalle competenze attribuite in materia a livello di legislazione regionale, si individuino figure professionali con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio, all'interno delle diverse commissioni per il paesaggio.**

Votazione	
Favorevoli	59
Contrari	0
Astenuti	0
Totali	59

Delibera n. 20 del 22.07.2022

Gruppi di Approfondimento della CNO

Mozione n. 40 (DCR 16.06.2022) presentata da Ordini APPC dell'Area Centro Tirreno Adriatico ACTA - Teramo

Tema

Distinzione dei ruoli dei Gruppi di Lavoro del CNAPPC così come definiti nel Regolamento per le Commissioni e i Gruppi di Lavoro e Operativi approvato dal CNAPPC in data 3 aprile 2017 ed i Gruppi di Lavoro che l'Ufficio di Presidenza può istituire all'interno della DCR e quindi della CNO

Analisi delle Criticità

Il vigente Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini prevede da un lato la costituzione da parte del CNAPPC di Gruppi di Lavoro da cui definire Gruppi Operativi, dall'altro prevede anche la costituzione dei Gruppi di Lavoro della DCR, non chiarendo a sufficienza se si tratta degli stessi Gruppi di Lavoro e se hanno le stesse finalità. Al fine di sgombrare il campo da ogni ambiguità, vista comunque la necessità da parte della Conferenza Nazionale degli Ordini di approfondire temi utili alla propria attività di indirizzo al CNAPPC, ferma restando la esclusiva competenza del CNAPPC di determinare l'organizzazione dei Gruppi di Lavoro si rende necessario chiarire il ruolo e la natura dei Gruppi della CNO distinguendoli dai Gruppi del CNAPPC

Riferimenti normativi

Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini vigente

Art.11 Comma 2

“L'Ufficio di Presidenza può organizzare all'interno della Delegazione Consultiva a base Regionale, Gruppi di Lavoro su specifici argomenti, ai quali possono partecipare Consiglieri ed iscritti segnalati dai singoli Ordini o utilizzando i componenti dei Gruppi di Lavoro di cui al comma 1”

Proposte risolutive

L'Art. 11 Comma 2 viene così rideterminato:

“L'Ufficio di Presidenza può organizzare all'interno della Delegazione Consultiva a base Regionale, Gruppi di Approfondimento della Conferenza Nazionale degli Ordini su specifici argomenti, ai quali possono partecipare Consiglieri ed iscritti esperti segnalati dai singoli Ordini o utilizzando i componenti dei Gruppi di Lavoro di cui al comma 1”

Votazione	
Favorevoli	51
Contrari	29
Astenuti	4
Totali	84

Delibera n. 21 del 22.07.2022

Convocazione Gruppi della DCR

Mozione n. 39 (DCR 16.06.2022) presentata da Ordini APPC dell'Area Centro Tirreno Adriatico ACTA - Frosinone

Tema

I Gruppi che l'Ufficio di Presidenza può organizzare all'interno della Delegazione Consultiva a base Regionale hanno il compito di perfezionare i testi dei documenti che la Conferenza Nazionale degli Ordini ha intenzione di trattare e proporre; la loro attività è quindi essenziale ai fini del buon esito dell'attività della Conferenza stessa.

Analisi delle Criticità

Sono emerse delle difficoltà da parte dell'Ufficio di Presidenza per procedere alla convocazione dei Gruppi, che deve necessariamente coinvolgere sia il Consigliere Nazionale Delegato al tema da trattare, sia per il lato operativo la segreteria del Dipartimento Interni. Poiché il Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini prevede all'Art. 13 che il CNAPPC fornisca il supporto logistico, finanziario e di segreteria per le attività della Conferenza e dell'Ufficio di Presidenza, quest'ultimo ha provveduto ad inoltrare la richiesta al CNAPPC prima senza avere risposta successivamente riscontrando difficoltà generiche.

Riferimenti normativi

Il Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini organizza i rapporti tra gli Ordini territoriali ed il CNAPPC. L'Ufficio di Presidenza è lo strumento operativo della Conferenza che si avvale della Delegazione Consultiva a base Regionale, quindi all'interno di questo quadro i Gruppi della DCR sono in realtà i Gruppi della CNO: la loro convocazione è atto dovuto altrimenti si mettono di fatto in discussione i rapporti tra CNAPPC e CNO e la effettiva volontà di affrontare insieme le problematiche che assillano la professione.

Sembra del tutto evidente che non è praticabile l'uso di casella di posta elettronica che faccia riferimento ai singoli presidenti eletti nell'Ufficio di Presidenza, in quanto da un lato non porterebbe a conoscenza del CNAPPC dell'attività proposta, dall'altro porterebbe parte della discussione della Conferenza nazionale degli Ordini al di fuori del rapporto di convergenza espresso e promosso dal Regolamento tra CNAPPC e CNO, di fatto inibendone l'attuazione.

L'inerzia del CNAPPC nel risolvere il fatto da un punto di vista puramente tecnico, sposta l'attenzione esclusivamente sul piano politico dei rapporti istituzionali tra le due massime espressioni del sistema ordinistico: da un lato la rappresentanza nazionale che ha il compito di coordinamento dall'altro la rappresentanza territoriale che svolge nel proprio ambito di competenza il proprio ruolo politico.

Proposte risolutive

La Conferenza Nazionale degli Ordini, in attuazione dell'Art. 13 Comma 1 del Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini, impegna il CNAPPC ad utilizzare la casella mail interni@cnappc.it o in alternativa a predisporre una nuova udp@cnappc.it per le convocazioni dei Gruppi di Approfondimento della Conferenza Nazionale degli Ordini da gestire esclusivamente attraverso la segreteria del Dipartimento Interni.

Votazione	
Favorevoli	70
Contrari	2
Astenuti	7
Totali	79

Delibera n. 22 del 22.07.2022

Regolamentazione Focus, Question Time, Free Time, CNO breve e Risoluzione

Mozione n. 42 (DCR 16.06.2022) presentata da Ordini APPC dell'Area Centro Tirreno Adriatico ACTA - Chieti

Tema

Modifica art. 5 – 7 – 8 del Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini

Analisi delle Criticità

Il Regolamento vigente permette una programmazione annuale di Delegazioni Consultive a base Regionale e di Conferenze Nazionali degli Ordini in numero limitato rispetto alle necessità di confronto in quanto per le prime le convocazioni devono arrivare agli Ordini territoriali 15 giorni prima unitamente al materiale da discutere, mentre per le seconde la stessa procedura di convocazione deve arrivare un mese prima. Il combinato disposto di queste norme non permette di programmare velocemente incontri tra la Conferenza Nazionale degli Ordini ed il CNAPPC. Tale impostazione contrasta con la necessità di essere tempestivi sia nella proposta di temi che nella formulazione dei documenti e/o dei quesiti, pertanto è indispensabile integrare tali attività con una serie di interventi sia riguardo le modalità di convocazione, sia per quanto concerne gli strumenti da mettere a disposizione nella fase di organizzazione dell'Ordine del Giorno rendendolo più flessibile, visto che spesso è necessario implementarlo d'urgenza per dare risposte alle esigenze espresse dagli Ordini territoriali e dallo stesso CNAPPC.

Considerato, inoltre, che nel programma delle attività proposto per il nuovo Consiglio Nazionale viene indicato nel DECALOGO al punto **10. Organizzare il sistema di partecipazione e di trasmissione circolare delle idee** – Instaurare la piena autonomia della Conferenza degli Ordini (CNO), quale luogo di confronto e di decisione tra le rappresentanze degli Ordini, assegnando apposite risorse finanziarie per lo svolgimento dell'attività. La CNO si esprime sulle diverse problematiche ordinistiche di interesse generale

Si ritiene, pertanto, opportuno inserire le seguenti modalità:

FOCUS

Momenti di riflessione, proposti sia dagli Ordini territoriali che dal Consiglio Nazionale, possono essere definiti nell'Ordine del Giorno anche dopo la sua pubblicazione, sulla base di un documento scritto inviato all'Ufficio di Presidenza entro la data della Conferenza.

Il documento, dopo l'illustrazione, può essere oggetto di dibattito in Conferenza ed essere posto a votazione.

I Focus, quando non è temporalmente possibile inserirli nell'OdG in DCR, sono gestiti direttamente dall'Ufficio di Presidenza, che ha facoltà di inserirli all'interno dell'omologo punto all'OdG, valutandone l'opportunità in funzione dell'importanza e della possibilità di abbreviarne i tempi di discussione.

QUESTION TIME

Quesiti posti al Consiglio Nazionale da parte degli Ordini Territoriali in merito a:

- *temi di interesse della professione;*
- *step di avanzamento di tematiche già affrontate in precedenza;*
- *evoluzione degli argomenti votati in CNO come mozioni.*

Si sviluppano con la formula "a domanda risposta" e possono essere seguiti dal dibattito in Conferenza.

Possono essere inseriti sia all'interno dell'OdG della Delegazione Consultiva a Base Regionale, aperta per l'occasione a tutti gli Ordini che partecipano come auditori, sia all'interno dell'OdG della Conferenza o essere oggetto di Conferenze Brevi da sviluppare esclusivamente in remoto e di durata limitata.

FREE TIME

Interventi a tema libero anche del singolo Ordine, da svolgersi al termine della Conferenza degli Ordini e/o della Delegazione Consultiva, per anticipare argomenti da riprendere successivamente, come attività della CNO, con una più ampia condivisione.

CNO BREVE

*Finalizzata allo sviluppo di Question Time, può essere convocata su richiesta dell'Ufficio di Presidenza con preavviso di almeno cinque giorni a seguito di istanza presentata secondo l'art. 7 comma 4.
Da sviluppare esclusivamente in remoto e di durata limitata.*

RISOLUZIONE

Documento articolato che è espressione di volontà della Conferenza su argomenti proposti dagli Ordini Territoriali.

Gli ottimi risultati ottenuti nella sperimentazione in occasione delle recenti Delegazioni Consultive a base Regionale e Conferenze Nazionale degli Ordini confortano della bontà della scelta di tale implementazione del Regolamento

Riferimenti normativi

Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori
E in particolare sono interessati gli Articoli:

Art. 5 - Modalità di convocazione
Art. 7 - Attività della Conferenza
Art. 8 - Ufficio di Presidenza

Proposte risolutive

Nell'Art. 5 - Modalità di convocazione inserire il Comma 3

3 - La Conferenza Breve, finalizzata allo sviluppo di Question Time, può essere convocata su richiesta dell'Ufficio di Presidenza con preavviso di almeno cinque giorni a seguito di istanza presentata secondo l'art. 7 comma 4.

L'Art. 7 - Attività della Conferenza si ridetermina con il seguente testo:

1 - Per attività della Conferenza si intendono quelle svolte dalla Conferenza stessa, dall'Ufficio di Presidenza, dalla Delegazione Consultiva a base regionale, dai Gruppi Operativi e dai Gruppi di Lavoro.

2 - I componenti effettivi della Conferenza, oltre a prendere parte alla discussione sugli argomenti sottoposti all'esame della seduta, anche attraverso la presentazione di documenti scritti, possono usare le seguenti forme di partecipazione tipiche degli organismi rappresentativi:

- emendamenti scritti volti a proporre modifiche ai testi all'esame della Conferenza;
- mozioni d'ordine ossia proposte che attengono alla procedura e/o all'ordine dei lavori;
- mozioni correlate all'oggetto in trattazione, volte ad indirizzare l'azione del Consiglio Nazionale;
- **risoluzioni come espressione di volontà della Conferenza su argomenti proposti dagli Ordini Territoriali.**

3 - Sono inoltre attività della Conferenza degli Ordini:

I Focus – momenti di riflessione, proposti sia dagli Ordini territoriali che dal Consiglio Nazionale, possono essere definiti nell'Ordine del Giorno anche dopo la sua pubblicazione, sulla base di un documento scritto inviato all'Ufficio di Presidenza entro la data della Conferenza.

Il documento, dopo l'illustrazione, può essere oggetto di dibattito in Conferenza ed essere posto a votazione.

I Focus, quando non è temporalmente possibile inserirli nell'OdG in DCR, sono gestiti direttamente dall'Ufficio di Presidenza, che ha facoltà di inserirli all'interno dell'omologo punto all'OdG, valutandone l'opportunità in funzione dell'importanza e della possibilità di abbreviarne i tempi di discussione.

I Question Time – quesiti posti al Consiglio Nazionale da parte degli Ordini Territoriali in merito a:

- temi di interesse della professione;
- step di avanzamento di tematiche già affrontate in precedenza;
- evoluzione degli argomenti votati in CNO come mozioni.

Si sviluppano con la formula "a domanda risposta" e possono essere seguiti dal dibattito in Conferenza.

Possono essere inseriti sia all'interno dell'OdG della Delegazione Consultiva a Base Regionale, aperta per l'occasione a tutti gli Ordini che partecipano come auditori, sia all'interno dell'OdG della Conferenza o essere oggetto di Conferenze Brevi da sviluppare esclusivamente in remoto e di durata limitata.

I Free Time - interventi a tema libero anche del singolo Ordine, da svolgersi al termine della Conferenza degli Ordini e/o della Delegazione Consultiva, per anticipare argomenti da riprendere successivamente, come attività della CNO, con una più ampia condivisione.

4 - Gli emendamenti, **le Risoluzioni ed i Question Time** devono essere: sottoscritti da almeno il 10% dei componenti effettivi della Conferenza e formalizzati in forma scritta all'Ufficio di Presidenza almeno 7 giorni prima della Conferenza.

5 - L'Ufficio di Presidenza ne verifica l'ammissibilità, propone eventuali accorpamenti e riformulazioni, apre la discussione, dopo averne data lettura, pone in votazione:

- per le mozioni secondo l'ordine d'arrivo;
- per emendamenti a documenti, non suddivisi in articoli o punti, che riguardino lo stesso argomento, verrà data la precedenza a quelli il cui contenuto risulti più distante dal testo originario.

L'Art. 8 - Ufficio di Presidenza

Il Comma 7 si ridetermina con il seguente testo:

7 - L'Ufficio di Presidenza svolge i seguenti compiti:

- programma semestralmente gli argomenti da trattare e propone gli O.d.G. delle sedute della Conferenza, avvalendosi della collaborazione della Delegazione Consultiva a base regionale e d'intesa con il CNAPPC;
- programma le sedute della Conferenza e richiede al CNAPPC la convocazione delle stesse, secondo le modalità di cui al precedente art. 5;
- **richiede al CNAPPC la convocazione della Conferenza Breve, secondo le modalità di cui all'art. 5;**
- presiede la Conferenza e, qualora la Conferenza si svolga in una sede diversa da Roma, invita il Presidente dell'Ordine ospitante a procedere all'apertura dei lavori;
- **presiede la Conferenza Breve tramite collegamento a distanza;**
- convoca le riunioni della Delegazione Consultiva a base regionale e i Gruppi Operativi e Gruppi di Lavoro di cui all'art. 11.

Votazione	
Favorevoli	48
Contrari	29
Astenuti	2
Totali	79

Delibera n. 23 del 22.07.2022

Chiarimento su interpretazione approvazione regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini

Mozione n. 41 (DCR 16.06.2022) presentata da Ordini APPC dell'Area Centro Tirreno Adriatico ACTA - Fermo

Tema

Si rende utile e necessario modificare l'Art. 12 Comma 2 nella parte in cui il testo richiama: "Il CNAPPC fa proprio ..." al fine di chiarire se ogni modifica al Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini, votato a maggioranza ai sensi del Comma 1, è valida ed immediatamente esecutiva oppure se sia obbligatoria la ratifica da parte del CNAPPC.

Analisi delle Criticità

Nel Vocabolario Internazionale il significato di "fare proprio" èaderire con convinzione a un progetto, un'idea...." pertanto la votazione in Conferenza Nazionale degli Ordini di una modifica del Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini la rende immediatamente efficace.

Al fine di eliminare ogni dubbio in merito si ritiene necessario correggere il testo per renderlo interpretabile in modo letterale, evitando ogni diversa proposta interpretativa.

E' competenza esclusiva della Conferenza Nazionale degli Ordini organizzare i propri lavori nel modo ritenuto più utile e proficuo limitando la convergenza con la volontà del CNAPPC al solo contenuto del Regolamento del CNAPPC per le Commissioni e i Gruppi di Lavoro ed Operativi

Riferimenti normativi

Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori:

Art. 12 Approvazione e modifiche del Regolamento Comma 2 (Il CNAPPC fa proprio il presente Regolamento riconoscendolo strumento idoneo per disciplinare periodiche consultazioni, in sede collegiale, con gli Ordini territoriali)

Il Comma 2 dell'Art. 12 segue il comma 1 che definisce la maggioranza del 50%+1 dei componenti effettivi della Conferenza Nazionale degli Ordini, di fatto escludendo qualsiasi altra necessità di riscontro per renderne la validità ed efficacia.

Proposte risolutive

Al fine di rendere inequivocabile come unico atto deliberativo necessario per rendere efficace ogni eventuale modifica del Regolamento da parte della Conferenza Nazionale degli Ordini dopo approvazione mediante votazione palese **l'Art. 12 Comma 2 viene così rideterminato:**

"2 - Il CNAPPC, nel prendere atto dell'avvenuta votazione a maggioranza di cui al comma 1 attraverso la presenza di almeno uno dei Consiglieri in carica, fa proprio il presente Regolamento riconoscendolo strumento immediatamente esecutivo ed idoneo per disciplinare periodiche consultazioni, in sede collegiale, con gli Ordini territoriali."

Votazione	
Favorevoli	63
Contrari	14
Astenuti	2
Totali	79

REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI P.P.C.

Articoli emendati il 22.07.2022

Art. 5

Modalità di convocazione

1 - Il CNAPPC, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, convoca la Conferenza di norma una volta ogni tre mesi. La convocazione deve pervenire ai Consigli degli Ordini territoriali almeno 30 giorni prima della data della riunione, corredata dall'O.d.G. e dalla relativa documentazione in discussione.

2 - La Conferenza può essere convocata, per motivi ritenuti urgenti e/o indifferibili, con preavviso di almeno dieci giorni dalla data della riunione stessa, su iniziativa del CNAPPC. La Conferenza può essere altresì convocata, su richiesta motivata da sottoporre all'Ufficio di Presidenza da parte di almeno un terzo dei Componenti effettivi della Conferenza stessa.

3 - La Conferenza Breve, finalizzata allo sviluppo di Question Time, può essere convocata su richiesta dell'Ufficio di Presidenza con preavviso di almeno cinque giorni a seguito di istanza presentata secondo l'art. 7 comma 4.

Art. 7

Attività della Conferenza

1 - Per attività della Conferenza si intendono quelle svolte dalla Conferenza stessa, dall'Ufficio di Presidenza, dalla Delegazione Consultiva a base regionale, dai Gruppi Operativi e dai Gruppi di Lavoro.

2 - I componenti effettivi della Conferenza, oltre a prendere parte alla discussione sugli argomenti sottoposti all'esame della seduta, anche attraverso la presentazione di documenti scritti, possono usare le seguenti forme di partecipazione tipiche degli organismi rappresentativi:

- emendamenti scritti volti a proporre modifiche ai testi all'esame della Conferenza;
- mozioni d'ordine ossia proposte che attengono alla procedura e/o all'ordine dei lavori;
- mozioni correlate all'oggetto in trattazione, volte ad indirizzare l'azione del Consiglio Nazionale.
- risoluzioni come espressione di volontà della Conferenza su argomenti proposti dagli Ordini Territoriali.

3 - Sono inoltre attività della Conferenza degli Ordini:

I Focus – momenti di riflessione, proposti sia dagli Ordini territoriali che dal Consiglio Nazionale, possono essere definiti nell'Ordine del Giorno anche dopo la sua pubblicazione, sulla base di un documento scritto inviato all'Ufficio di Presidenza entro la data della Conferenza.

Il documento, dopo l'illustrazione, può essere oggetto di dibattito in Conferenza ed essere posto a votazione.

I Focus, quando non è temporalmente possibile inserirli nell'OdG in DCR, sono gestiti direttamente dall'Ufficio di Presidenza, che ha facoltà di inserirli all'interno dell'omologo punto all'OdG, valutandone l'opportunità in funzione dell'importanza e della possibilità di abbreviarne i tempi di discussione.

I Question Time – quesiti posti al Consiglio Nazionale da parte degli Ordini Territoriali in merito a:

- temi di interesse della professione;
- step di avanzamento di tematiche già affrontate in precedenza;
- evoluzione degli argomenti votati in CNO come mozioni.

Si sviluppano con la formula "a domanda risposta" e possono essere seguiti dal dibattito in Conferenza. Possono essere inseriti sia all'interno dell'OdG della Delegazione Consultiva a Base Regionale, aperta per l'occasione a tutti gli Ordini che partecipano come auditori, sia all'interno dell'OdG della Conferenza o essere oggetto di Conferenze Brevi da sviluppare esclusivamente in remoto e di durata limitata.

I Free Time - interventi a tema libero anche del singolo Ordine, da svolgersi al termine della Conferenza degli Ordini e/o della Delegazione Consultiva, per anticipare argomenti da riprendere successivamente, come attività della CNO, con una più ampia condivisione.

4 - Gli emendamenti, le Risoluzioni ed i Question Time devono essere: sottoscritti da almeno il 10% dei componenti effettivi della Conferenza e formalizzati in forma scritta all'Ufficio di Presidenza almeno 7 giorni prima della Conferenza.

5 - L'Ufficio di Presidenza ne verifica l'ammissibilità, propone eventuali accorpamenti e riformulazioni, apre la discussione, dopo averne data lettura, pone in votazione:

- per le mozioni secondo l'ordine d'arrivo;
- per emendamenti a documenti, non suddivisi in articoli o punti, che riguardino lo stesso argomento, verrà data la precedenza a quelli il cui contenuto risulti più distante dal testo originario.

Art. 8 Ufficio di Presidenza

1 - Presso il CNAPPC è istituito l'Ufficio di Presidenza, costituito da tre membri scelti ed eletti fra i Presidenti degli Ordini territoriali.

2 - I componenti dell'Ufficio di Presidenza sono eletti in un unico turno di votazione attraverso l'espressione di un nominativo da parte di ciascun componente effettivo presente. Risultano eletti i tre nominativi più votati: in caso di parità risulterà eletto il componente avente maggiore anzianità di iscrizione all'Ordine.

3 - I componenti dell'Ufficio di Presidenza durano in carica due anni, purché non decadano per qualsiasi ragione. Essi non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

4 - In caso di decadenza di uno o più membri dell'Ufficio di Presidenza la sostituzione avverrà mediante votazione del solo membro decaduto con le modalità di voto di cui al secondo comma del presente articolo.

5 - L'Ufficio di Presidenza, per l'organizzazione dei lavori della Conferenza e la predisposizione degli argomenti da dibattere, si avvale della Delegazione Consultiva a base regionale di cui al successivo art. 9.

6 - I documenti preparatori e quelli condivisi dalla Conferenza vengono resi disponibili anche nell'apposita sezione del sito del CNAPPC.

7 - L'Ufficio di Presidenza svolge i seguenti compiti:

- programma semestralmente gli argomenti da trattare e propone gli O.d.G. delle sedute della Conferenza, avvalendosi della collaborazione della Delegazione Consultiva a base regionale e d'intesa con il CNAPPC;
- programma le sedute della Conferenza e richiede al CNAPPC la convocazione delle stesse, secondo le modalità di cui al precedente art. 5;
- richiede al CNAPPC la convocazione della Conferenza Breve, secondo le modalità di cui all'art. 5;
- presiede la Conferenza e, qualora la Conferenza si svolga in una sede diversa da Roma, invita il Presidente dell'Ordine ospitante a procedere all'apertura dei lavori;
- presiede la Conferenza Breve tramite collegamento a distanza;
- convoca le riunioni della Delegazione Consultiva a base regionale e i Gruppi Operativi e Gruppi di Lavoro di cui all'art. 11.

**Art. 11
Gruppi Operativi e Gruppi di Lavoro**

1 - L'Ufficio di Presidenza, di concerto con il CNAPPC, istituisce Gruppi Operativi e Gruppi di Lavoro composti da delegati degli Ordini, designati dai Consigli degli Ordini stessi.

2 - L'Ufficio di Presidenza può organizzare, all'interno della Delegazione Consultiva a base regionale, Gruppi di Approfondimento della Conferenza Nazionale degli Ordini su specifici argomenti, ai quali possono partecipare Consiglieri ed iscritti esperti segnalati dai singoli Ordini o utilizzando i componenti dei Gruppi di Lavoro di cui al comma 1.

3 - I Gruppi sono disciplinati da apposito "Regolamento per le Commissioni i Gruppi di Lavoro e Operativi"

**Art. 12
Approvazione e modifiche del Regolamento**

1 - Le modifiche al presente Regolamento potranno essere introdotte con la maggioranza qualificata del 50% + 1 dei componenti effettivi della Conferenza.

2 - Il CNAPPC, nel prendere atto dell'avvenuta votazione a maggioranza di cui al comma 1 attraverso la presenza di almeno uno dei Consiglieri in carica, fa proprio il presente Regolamento riconoscendolo strumento immediatamente esecutivo ed idoneo per disciplinare periodiche consultazioni, in sede collegiale, con gli Ordini territoriali.



Delibera n. 24 del 22.07.2022

Adempimenti degli Ordini – Considerazioni e proposte

Mozione n. 43 (DCR 16.06.2022) presentata da Federazione Ordini APPC Friuli Venezia Giulia

Tema

1. ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione e trasparenza
2. INIPEC
3. PERLAPA – GEDAP
4. ANAGRAFE TRIBUTARIA
5. MEF
6. COMUNICAZIONE GRADUATORIE CONCORSUALI
7. QUESTIONARI

Riferimenti normativi

1. Delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021 riguardante proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali; Delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 2022: Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 e attività di vigilanza dell'Autorità.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è stato istituito presso questo Ministero l'"Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)". Con decreto ministeriale del 18 marzo 2013 (G.U. n. 83 del 9 aprile 2013), sono state dettate le modalità di raccolta, accesso e aggiornamento degli indirizzi PEC, indicando InfoCamere quale soggetto deputato alla realizzazione e gestione operativa dell'INI-PEC.
3. D.lgs. 165/2001 all'articolo 50 (commi 3 e 4).
4. Circolare dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 26004/2021.
5. Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; Circolare MEF 18/2021 d.d 28 giugno 2021; Circolare MEF 7/2021; Art.20 D.Lgs. n.175/2016; Art. 17 D.L. n.90/2014.
6. Art. 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Analisi delle criticità

1. Il tutto è sovradimensionato rispetto ad una realtà come la nostra, soprattutto gli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito, con una miriade di sottosezioni, da tenere aggiornate. E non parliamo del tempo dedicato a creare e inserire i contenuti o dei costi per certi contenuti che richiedono consulenze esterne (es. tabella con tassi di assenza del personale).
2. L'invio delle variazioni delle PEC degli Iscritti deve essere QUOTIDIANO, anche nel caso non ci siano variazioni.
3. GEDAP della funzione pubblica: dichiarazione dei permessi sindacali (anche se non ci sono stati). www.perlapa.gov.it. GEDAP è la banca dati istituita con l'obiettivo di garantire la trasparenza e il contenimento delle prerogative sindacali nell'ambito del pubblico impiego. Il d.lgs. 165/2001 all'articolo 50 (commi 3 e 4) regola la gestione degli istituti sindacali retribuiti e non (distacchi, permessi e aspettative) e non sindacali (permessi e aspettative per funzioni pubbliche elettive) concessi ai dipendenti pubblici.
4. Comunicazione variazioni Albo ad Anagrafe Tributaria: scaricare file da Albo Unico, "prepararlo" e inviarlo tramite Desktop Telematico dell'Agenzia delle Entrate. (<https://telematici.agenziaentrate.gov.it/>)
5. Adempimenti: - Abilitazione al portale SICO; - Caricamento conto annuale (file excel da scaricare, compilare e far compilare al Consulente del lavoro con relativi costi) - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; - Fabbisogno triennale del personale - Circolare MEF 18/2021 d.d 28 giugno 2021 e relativo allegato; - Relazione illustrativa - Circolare MEF 7/2021 e relativo allegato; - Dichiarazione consociate e partecipate (anche se non ci sono): applicativo "Partecipazioni" del MEF (ex CONSOC www.perlapa.gov.it) - Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art.20 D.Lgs. n.175/2016. Censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti Art. 17 D.L. n.90/2014.
6. Tutte le amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito

con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono tenute a comunicare le proprie graduatorie e aggiornare costantemente, ove necessario, i precedenti dati inseriti.
(<http://www.monitoraggiograduatorie.gov.it>)

Proposte risolutive

[Si chiede che il CNAPPC si attivi per]

- Evitare la duplicazione di dati, soprattutto di quelli già presenti sull'Albo Unico (es. INIPEC);
- Evitare che ci vengano richiesti dati che sono già pubblici (come quelli relativi allo stipendio dei dipendenti);
- Evitare di costringerci ad adempimenti gravosi che riguardano la finanza pubblica con cui non abbiamo nulla a che fare;
- Evitare l'obbligatorietà di comunicazioni "anche se negative";
- Sollecitare una maggior comunicazione tra i sistemi informatici dell'Agenzia dell'Entrate, degli Istituti di Statistica, dei Ministeri e dei vari Enti;
- Evitare di assimilarci a Enti con 50 dipendenti.

Votazione	
Favorevoli	67
Contrari	0
Astenuti	0
Totali	67

Delibera n. 25 del 22.07.2022

Decreto Legge “Aiuti” n. 50 del 17/05/2022

Mozione n. 44 (DCR 16.06.2022) presentata da Federazione Ordini APPC Friuli Venezia Giulia

Riferimenti normativi

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 114, è stato pubblicato il DL. 17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”. Il decreto è entrato in vigore il 18 maggio 2022.

Analisi delle criticità

Con specifico riferimento al settore dei lavori pubblici, le disposizioni di maggiore interesse sono quelle di cui all’art. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”.

Al fine di fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, viene introdotto, per il 2022, uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezziari utilizzati nei contratti di lavori, le cui offerte siano state presentate entro il 31 dicembre 2021 e con riferimento alle contabilizzazioni del 2022. Inoltre, per le lavorazioni già effettuate tra il 01 gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della disposizione in esame (ossia, il 18 maggio 2022), viene prevista l’emissione, entro 30 giorni dalla predetta data, di un certificato di pagamento straordinario.

L’art. 26, c.1 prevede che, in relazione agli appalti pubblici di lavori (e dunque con esclusione degli appalti di servizi) aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il termine del 31 dicembre 2021 –lo stato di avanzamento dei lavori riguardante lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate da quest’ultimo nel libretto delle misure dal 01 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, viene adottato applicando i prezziari regionali aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 della medesima disposizione ovvero, nelle more di detto aggiornamento, quelli previsti dal successivo comma 3.

Quanto di sopra riportato è tratto dal vademecum emesso dall’ANCE che, al pari di gran parte delle entità coinvolte nel processo in atto, ha provveduto a fornire precisa indicazione sulle modalità di applicazione del DL.

Risulta invece che nulla è stato comunicato dal nostro Consiglio Nazionale.

Proposte risolutive

Si chiede se vi sono **indicazioni da parte del CNAPPC** ed in particolare:

- se è necessario che il nuovo certificato di pagamento richieda la validazione del direttore dei lavori, in merito alle contabilità di opere già concluse alla data del 18 maggio 2022;
- se è in capo al direttore dei lavori la revisione della contabilità per le opere in esecuzione dal 18 maggio 2022 fino al 31 dicembre 2022;
- se le prestazioni professionali, le relative spese, e tale nuova assunzione di responsabilità debbano essere retribuite ed in che misura.

Si ritiene vada anche considerato un adeguamento dei compensi professionali valutato in percentuale rispetto all'aumento delle opere a base d'asta.

Si sottolinea l'urgenza del provvedimento che, qualora il direttore lavori abbia già adottato il SAL e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, prevede che i certificati di pagamento vengano emessi entro il 17 giugno 2022.

Considerato inoltre, che il D.L. 73/2021 art.1 septies, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede la possibilità per le imprese di procedere ad “Istanza di compensazione” per il 2° semestre 2021 per i materiali che hanno subito particolari rincari, **si chiede anche di verificare se il direttore dei lavori, in analogia alle tematiche sopra esposte, ha obblighi nella verifica della corretta applicazione delle compensazioni e, in tal caso, se ha diritto ad essere retribuito per tale prestazione.**

Votazione	
Favorevoli	64
Contrari	0
Astenuti	0
Totali	64

Delibera n. 26 del 22.07.2022

Disegno di legge “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”

Mozione n. 45 (DCR 16.06.2022) presentata da Federazione Ordini APPC Friuli Venezia Giulia

Riferimenti normativi

Lo scorso 24 maggio, la VIII Commissione Permanente della Camera ha approvato il testo modificato del Disegno di Legge AC 3514 “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”, già licenziato dal Senato il 9 marzo scorso. Il testo tornerà alla discussione in Senato per essere definitivamente votato, in caso di numero legale, il prossimo 14 giugno.

Analisi delle criticità

Alcuni principi contenuti nella Delega destano particolare timore: tra tutti quello all’art.1 c.2 h-bis, che prevede il divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Un articolo che sembra ribadire un’ovvietà: invero, proprio la specifica a casi eccezionali e motivati, suggerisce un’apertura al tema, aberrante se consideriamo i precedenti.

Ciò introdurrebbe peraltro un’espressa violazione della norma sull’equo compenso, considerato che la Legge di Bilancio 2018 ha definitivamente chiarito che i corrispettivi a base di gara devono essere quantificati in base al Decreto Parametri e non in maniera discrezionale, com’era previsto dal Decreto Fiscale (Legge 172/2017). I professionisti hanno subito per anni questo tipo di situazioni, con casi di affidamento di servizi di progettazione a 1 euro, e continuano a subirle con gare d’appalto che presentano ribassi sempre più abnormi. Situazioni contro cui ci si è più volte battuti ottenendo importanti risultati sul fronte legislativo, ma che oggi vengono sistematicamente rimessi in discussione in nome della semplificazione.

In questa prospettiva va letta anche l’ipotesi contenuta nel DDL di ridefinire (ridurre) i livelli di progettazione, snellire le procedure di verifica e validazione dei progetti, con una modalità che pare antitetica alla centralità del progetto. Invece di declinare il contenuto dei livelli di progettazione, ancora normato dal DPR 207/2010, come ci si poteva attendere dalla semplificazione delle procedure per le sole opere di rilevante impatto previste dal PNRR (art. 44 e 48 del DL 77/2021), come segnalato dalla nostra Federazione nella mozione n. 34 presentata alla CNO del 13.05.2022, si è velocemente approdati all’estensione del principio a tutti gli interventi, facendo scientemente un passo indietro rispetto al testo del 2016, che sembra teso a privilegiare incarichi fiduciari a soglie sempre più alte, ed una sostanziale rinuncia allo strumento concorsuale: non si capisce infatti come il ricorso ad un PFTE che anticipa indagini e pareri possa coesistere con il concorso a due gradi, sia per l’approfondimento e l’investimento economico richiesti, sia per una difficoltà oggettiva delle commissioni di gara, che si troverebbero a valutare elaborati in pendenza delle autorizzazioni da parte degli enti.

Nonostante si tratti di una delega, e quindi vi sia ancora margine di adeguamento durante l’iter di definizione del nuovo Codice degli Appalti, desta perplessità l’assenza di una presa di posizione netta da parte del Consiglio Nazionale degli Architetti.

Proposte risolutive

Tutto ciò premesso, **si chiede che il CNAPPC intraprenda ogni opportuna azione tesa all’interlocuzione con il legislatore ed avvii quanto prima un gruppo operativo che possa coadiuvarlo nell’analisi della norma e nelle proposte.**

Votazione	
Favorevoli	64
Contrari	0
Astenuti	0
Totali	64

Delibera n. 27 del 22.07.2022

Presunta gratuit  per la partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio

Mozione n. 46 (DCR 16.06.2022) presentata da Consulta Regionale Lombarda degli Ordini APPC

Premessa

Il tema che ci sta a cuore   quella del presunto obbligo di “gratuit ” per la partecipazione alla Commissione per il Paesaggio comunale, almeno come interpretato in Regione Lombardia in base ai contenuti dell’art. 13 del Regolamento tipo per le Commissioni per il Paesaggio che recita: “1. Ai sensi dell’art. 183, comma 3, dei D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non   prevista alcuna indennit  di presenza, n  il rimborso delle spese eventualmente sostenute.”. Tale erroneo concetto   quasi in ogni Ente oramai dato per acquisito, con pochissime eccezioni che si limitano a riconoscere “simbolici” rimborsi per le spese chilometriche sostenute. Consuetudine che riteniamo non solo non possa passivamente essere ulteriormente subita e tollerata dagli ordini professionali coinvolti, in primis ovviamente il nostro essendo il tema di quasi esclusiva competenza degli Architetti, ma che sia frutto di una fallace interpretazione della norma nazionale da cui discende l’interpretazione diffusa.

Peraltro, la stessa Regione Lombardia, nelle d.g.r. 9/2727 del 2011 e 4348 del 2021 indica esplicitamente: “Si ricorda che, ai sensi dell’art. 183, comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la partecipazione alle Commissioni per il paesaggio s’intende a titolo gratuito e pu , se del caso, essere previsto solamente un rimborso spese per i singoli membri.” e “Si precisa che ai sensi dell’art. 183, comma 3 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio s’intende a titolo gratuito e pu , se del caso, essere previsto solamente un rimborso spese per i singoli membri.”

Cerchiamo di chiarire la nostra posizione con richiesta di discussione e determinazione - ove necessario - in merito attraverso la trattazione di tre tematiche.

Analisi delle Criticit 

Prima considerazione. La norma di riferimento   il comma 3 dell’art. 183 del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii., che testualmente recita: “La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice   assicurata nell’ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non d  luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

Prendendo preliminarmente atto che la Regione Lombardia si   limitata a citare la fattispecie esclusivamente in atti regolamentari non determinando quindi legislativamente in merito,   del tutto chiaro ed evidente che quanto indicato dalla Regione, nello schema di regolamento ma non nelle delibere attuative, sia una semplificazione di quanto espresso dal legislatore nazionale.

Entrando nel merito della norma nazionale, ricordando come “compenso” e “rimborso” siano concetti dalla natura diversa tra loro, pensiamo che non sia affatto vero che si dica, sic et simpliciter, che i membri delle Commissioni non debbano percepire compensi. La norma, infatti, dice che la partecipazione “  assicurata nell’ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate”, ovvero dal personale dell’Ente. In tal caso, ed   comprensibile la volont  del legislatore, i dipendenti non possono percepire alcun compenso. La dizione “non d  luogo alla corresponsione di alcun compenso” non parrebbe quindi da riferire ad eventuali membri esterni a cui l’Ente si potr  rivolgere per svolgere tale delicata funzione; non si spiegherebbe infatti la frapposizione tra il citato passaggio e il successivo “da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” dell’avverbio comunque - che significa “in ogni caso”. Che senso avrebbe dire non devono percepire compensi ed in ogni caso non devono gravare sulla finanza pubblica quando si   appena stabilito che i dipendenti membri della Commissione non possono percepire (appunto) alcun compenso? E’ a nostro avviso evidente e logico che la portata della seconda parte della norma sia da riferire ai compensi ed ai rimborsi spese che dovranno essere riconosciuti ai membri esterni. A tal proposito si potrebbe sollevare un dubbio circa l’impossibilit  di riconoscere i dovuti compensi ai commissari esterni in quanto non si possono creare oneri a carico della finanza pubblica; ma la risposta, invero abbastanza banale e spesso utilizzata in altre situazioni in cui ricorre obbligo normativo simile (come avviene per esempio nella Regione Veneto) e sancita dalla citata in seguito deliberazione della Corte dei Conti del Piemonte,   che si deve attingere, legittimamente, ai diritti di segreteria appositamente versati per le valutazioni di carattere paesaggistico.

La seconda considerazione,   riferita agli specifici obblighi che il nostro Codice deontologico prevede debbano essere rispettati nell’esercizio della professione. In particolare si rimanda al co. 2 dell’art. 20 e al co. 7 dell’art. 24 del nostro Codice Deontologico che stigmatizzano le prestazioni professionali gratuite.

La terza considerazione riguarda aspetti che investono la sfera etica dell'esercizio professionale.

In verità più che esprimere considerazioni, risulta più facile porre una fondamentale domanda cercando di dare alcune possibili risposte: per quale motivo un professionista deve perdere il proprio tempo senza ricevere alcun compenso, mettendo a disposizione, determinando nel merito ed assumendosi le relative responsabilità, la propria conoscenza scientifica e professionale altamente qualificata?

La prima risposta può essere: perché considera l'incarico quale commissario come un onore e contemporaneamente un obbligo verso la Società. La seconda perché ritiene che tale incarico sia prestigioso e possa comportare, anche, un ritorno di immagine importante per la propria attività professione oltre che essere una gratificazione personale e culturale. La terza è perché la mancanza di una precisa gratificazione professionale, anche di tipo economico, potrebbe potenzialmente amplificare in modo distonico l'esercizio del giudizio.

Riferimenti Normativi

- D.Lgs. 42/2004, artt. 148 e 183
- Deliberazione n. 57/2019/SRCPIE/PAR Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte
- Art. 100, co. 2 Costituzione della Repubblica Italiana
- D. G. Regione Lombardia n. 9/2727 del 22 dicembre 2011, paragrafo 5.5 e n. 4348 del 22 febbraio 2021

Proposta

Chiediamo quindi che venga affrontato e discusso tale importante e delicato tema augurandoci che la presente nota possa essere contemporaneamente uno stimolo alla riflessione e un supporto per la discussione di merito.

Nello specifico si chiede che vengano poste in atto due specifiche azioni:

- **la prima, indirizzata alla Regioni, che identifichi una corretta interpretazione della disposizione dell'art. 183 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e che tale applicazione risulti uniforme su tutto il territorio nazionale;**
- **la seconda che attivi specifiche azioni di sensibilizzazione al fine di riformare o meglio specificare il citato art. 183 del Codice riconoscendo, in base alle brevi considerazioni qui svolte, il fondamentale apporto che i membri esperti di tutela e salvaguardia del Paesaggio svolgono all'interno delle locali commissioni, riconoscendo nel contempo l'alta specializzazione e il contributo professionale che non può che oggettivarsi attraverso il riconoscimento di un congruo compenso, in sintonia con le indicazioni in merito contenute nel nostro Codice Deontologico.**

Votazione	
Favorevoli	64
Contrari	0
Astenuti	1
Totali	65

Delibera n. 28 del 22.07.2022

Linee guida procedurali e comportamentali per i membri delle Commissioni Paesaggio

Mozione n. 47 (DCR 16.06.2022) presentata da Consulta Regionale Lombarda degli Ordini APPC

Premessa

Si rimanda espressamente ai contenuti del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio nonché agli atti di indirizzo paesaggistico regionali e relative disposizioni attuative.

Si rimanda altresì alle seguenti disposizioni del nostro Codice Deontologico:

- preambolo - “Per poter svolgere al meglio il suo compito, il Professionista ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura”;
- preambolo – “La regola deontologica rende prevedibili e coercibili i comportamenti dei singoli professionisti costruendo così l’affidabilità di una categoria e, quindi, la sua credibilità. La credibilità si fonda su una corretta condotta professionale e si alimenta nella capacità del Professionista di essere all’altezza del ruolo che la Società gli affida.”;
- art. 3, comma 2: “Il Professionista, nell’esercizio della propria attività professionale, deve rispettarne la rispondenza alle norme di legge e regolamentari, di qualsiasi fonte e gerarchia, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e alle modalità esecutive più appropriate allo svolgimento dell’attività.”;
- art. 5, comma 1: “Il Professionista deve basare sulla lealtà e correttezza i rapporti e lo svolgimento della sua attività nei confronti del proprio Ordine professionale, del committente, dei colleghi e dei terzi a qualunque titolo coinvolti.”;
- art. 6: “Nell’esercizio dell’attività professionale il Professionista ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti di qualunque natura.”;
- art. 12, comma 2: “Ogni iscritto ha l’obbligo di osservare scrupolosamente tutti i provvedimenti generali o particolari emanati dal Consiglio dell’Ordine, e a prestare al medesimo adeguata collaborazione al fine di consentire nel modo più efficace l’esercizio delle funzioni allo stesso istituzionalmente demandate.”;
- art. 15, comma 3: “Il Professionista non deve vantare credito con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella sua attività professionale per sé o per altri.”;
- art. 16, comma 2: “Le modalità con cui svolge il proprio ufficio, devono essere improntate a non conseguire utilità di qualsiasi natura per sé o per altri allo stesso collegati, e operare in modo da tutelare gli interessi ed il prestigio della categoria professionale.”;
- art. 16, comma 5: “Il Professionista che sia in rapporti di qualsiasi natura con componenti di commissioni aggiudicatrici ha l’obbligo di non vantare tali rapporti per trarre vantaggi di qualsiasi natura per sé o per altri.”;
- art. 19, comma 1: “Il rapporto tra colleghi deve essere sempre improntato a correttezza e lealtà.”;
- art. 19, comma 3: “L’iscritto ha l’obbligo di astenersi da apprezzamenti denigratori nei confronti di un collega.”

Analisi delle Criticità

Preso atto delle numerose criticità e segnalazioni raccolte da parte di colleghi in questi anni, si ritiene che, perseguendo i principi deontologici sopra citati, sia necessario stabilire alcuni principi procedurali e comportamentali che consentano di garantire il fondamentale apporto della figura dell’Architetto nella tutela e valorizzazione del Paesaggio sia nella veste di progettisti che di membri della commissione.

Riferimenti Normativi

- D.Lgs. 42/2004
- Atti di indirizzo paesaggistico regionali e relative disposizioni attuative

Proposta

Per le motivazioni sopra esposte, **si propone l’emanazione delle seguenti linee guida da condividere, al netto di specifiche disposizioni regionali in tema di valutazione paesistica dei progetti in ambiti non vincolati dal Codice, su tutto il territorio nazionale:**

- 1. il membro della Commissione Paesaggio ha obbligo di esprimere pareri circostanziati e motivati e riferiti alle finalità definite dal vincolo ex D.lgs. 42/2004 ricorrente. Sono pertanto da considerare non pertinenti, e conseguentemente oggetto di possibile valutazione da parte del Consiglio ovvero, se ricorrente, da parte del Consiglio di Disciplina in base alle indicazioni specifiche fornite dal Codice**

- Deontologico, espressioni di pareri che non tengano debitamente in conto quanto sopra riportato;
- nel caso di valutazioni di impatto paesaggistico come regolamentato dalle disposizioni regionali, il giudizio espresso dalla Commissione Paesaggio deve rigorosamente attenersi alle modifiche apportate all'aspetto esteriori dei luoghi tenendo in debita considerazione la percepibilità delle modifiche proposte;
 - sempre con riferimento alle sole valutazioni di impatto paesaggistico, si ricorda l'obbligo di attenersi alle specifiche indicazioni in merito contenute negli strumenti di indirizzo e nelle disposizioni attuative regionali, esprimendo conseguentemente esclusivamente pareri secondo le disposizioni vigenti. Si ricorda che, data l'assenza di prodromica autorizzazione paesaggistica, la valutazione di impatto rappresenta parte dell'endoprocedimento edilizio e, pertanto, dovrà essere sempre data per verificata la compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento a cura degli uffici preposti al rilascio del provvedimento, prima della valutazione di competenza della Commissione Paesaggio;
 - si ricorda che la Commissione Paesaggio deve astenersi in modo assoluto dall'esprimere considerazioni o valutazioni sulla qualità progettuale complessiva o sulla professionalità dei colleghi avendo obbligo di valutare esclusivamente l'impatto generato dall'intervento sul paesaggio;
 - nell'espressione del parere di competenza, la Commissione Paesaggio deve assumere i principi di proporzionalità e ragionevolezza qualora ritenesse necessario porre elementi condizionanti all'espressione del giudizio positivo ovvero nell'espressione del parere negativo. Vieppiù, il contributo positivo del ruolo assegnato al membro della commissione, in via analogica con i principi che sorreggono la conferenza dei servizi, dovrebbe essere orientato alla proposta risolutiva rivolta al Dirigente competente, capace di far venir meno il giudizio negativo;
 - risulta fondamentale che nell'esercizio della propria funzione la Commissione Paesaggio, ispirata al principio di leale collaborazione, instauri rapporti corretti e collaborativi con tutti gli Enti coinvolti nell'iter di valutazione, in particolare laddove gli Enti stessi si sono motivatamente già espressi.

Votazione	
Favorevoli	65
Contrari	1
Astenuti	2
Totali	68

L'Ufficio di Presidenza

Marina Giorgi

Vittorio Lanciani

Daniele Pezzali



**Conferenza Nazionale degli Ordini
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori**

***Sintesi Deliberazioni CNO
e Monitoraggio***

Aggiornato al 22 luglio 2022

N.	Data	Titolo	Oggetto	Verifica	
				Data	Esito
1	24.02.22	Ridefinizione delle funzioni di Gruppi di Lavoro, Gruppi Operativi, Commissioni	Regolamento CNO - modifica art. 8, c. 9 (cfr. testo pubblicato)	Non necessaria	Non necessaria
2	24.02.22	Ridefinizione delle funzioni di Gruppi di Lavoro, Gruppi Operativi, Commissioni	Regolamento CNO - modifica art. 11, c. 2 (cfr. testo pubblicato)	Non necessaria	Non necessaria
3	24.02.22	Ordinanza 108 Sisma Centro Italia 2016, Testo Unico della Ricostruzione sisma 2016, Codice della Ricostruzione	Ridiscutere i punti critici esposti avviando un confronto con il Commissario Straordinario Avv. G. Legnini e chiedendone la correzione nel Testo Unico per la Ricostruzione 2016 e nel futuro Codice della Ricostruzione	12.05.22 parziale	Positivo
4	24.02.22	Il Nuovo Testo Unico delle Costruzioni. Agevolazioni per gli interventi di rigenerazione e per gli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente	Attivazione di un dialogo con il Governo e con l'apposita Commissione istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in modo che i bonus fiscali attuali vengano inseriti all'interno del Nuovo Testo Unico delle Costruzioni con l'obiettivo di integrarli e renderli strutturali		
5	24.02.22	Incongruenza normativa sugli interventi di ristrutturazione edilizia in aree sottoposte a tutela - art. 3 lett. "d" DPR 380/2001 e s.m.i.	Emendamento dell'art. 3 lett d) del TUE "con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi della <u>Parte Seconda e dell'art. 136 lett. b) e c)</u> del Codice dei beni culturali e del paesaggio..."		
6	25.02.22	Revisione del Regolamento di partecipazione degli Ordini territoriali alla Delegazione Consultiva a base regionale	Regolamento CNO - modifica art. 9, c. 2 - 4 - 5 (cfr. testo pubblicato)	Non necessaria	Non necessaria
7	25.02.22	Competenze Professionali: la figura dell'architetto nella progettazione e direzione lavori di opere site in territori di notevole interesse pubblico, parte III del D.Lgs. 42/2004 ed in zone "A" di PRG e in zone cosiddette "UNESCO"	Al fine della conservazione, tutela e valorizzazione delle zone indicate, proporre una legge che preveda la figura dell'architetto per qualsiasi operazione si intenda fare in tali zone		
8	25.02.22	Competenza specifica dell'architetto in Italia	Il CNAPPC impieghi tutta la sua autorevolezza individuando i mezzi più idonei, anche riprendendo l'impegno per la legge sulla Architettura, in questa azione di fondamentale importanza per la professione di architetto nel nostro Paese, per la sua identità, per la qualità delle sue prestazioni, per il contributo che può fornire alla collettività, e infine, persino per la sua sopravvivenza		
9	25.02.22	Riattivazione della convenzione per consultazione delle Norme UNI	Riattivare prima possibile la Convenzione con UNI per la consultazione delle norme al fine di permettere a costi accettabili l'aggiornamento professionale considerato fondamentale ed obbligatorio		

N.	Data	Titolo	Oggetto	Verifica	
				Data	Esito
10	13.05.22	Elezione nuovo Presidente CNAPPC	La CNO APPC invita il CNAPPC a procedere all'immediata elezione di un nuovo Presidente.		
11	13.05.22	Impegno politico e cariche di rappresentanza nel Sistema Ordinistico – Proposta di modifica dell'art. 18 del Codice Deontologico approvato in data 30/04/2021	Si richiede di modificare l'attuale art. 18 del Codice Deontologico, troppo blando e generico, per affermare che chi assume obblighi di rappresentanza li rispetti fino in fondo senza produrre documento all'organo che rappresenta né alla categoria professionale. Si invita il Consiglio Nazionale a procedere alla modifica del Codice Deontologico nel più breve tempo possibile rendendo comunque di fatto operativo con effetto immediato il contenuto della presente mozione.		
12	13.05.22	Impegno politico e cariche di rappresentanza nel Sistema Ordinistico – Proposta di modifica dell'art. 18 del Codice Deontologico approvato in data 30/04/2021	Si propone la sostituzione della Proposta, ultimo comma con il seguente testo dandone contestualmente validità al momento dell'approvazione della presente mozione da parte della Conferenza Nazionale degli Ordini: "Si invita il Consiglio Nazionale a procedere con urgenza alla modifica dell'art. 18 del Codice Deontologico vigente sostituendo il testo con il seguente: Art. 18 (Partecipazione a campagne elettorali politiche ed amministrative ed appartenenza a partiti politici) 1. Il Professionista che ricopre cariche di rappresentanza in enti Previsti dall'ordinamento di categoria, al momento di assumere cariche all'interno di organizzazioni politiche, o di accettare candidature in campagne elettorali si dimette contestualmente dall'organo dell'ordinamento di cui fa parte."		
13	13.05.22	Impegno politico e cariche di rappresentanza nel Sistema Ordinistico – Proposta di modifica dell'art. 18 del Codice Deontologico approvato in data 30/04/2021	Proponiamo una più attenta riflessione con approfondimenti della tematica da rimandare ad uno specifico tavolo di lavoro, che produca un documento da sottoporre preliminarmente alla valutazione dei Consigli degli Ordini territoriali. Tale proposta dovrà essere considerata valida dal primo mandato successivo all'approvazione.		

N.	Data	Titolo	Oggetto	Verifica	
				Data	Esito
14	13.05.22	Emendamenti al quadro normativo Superbonus 110%	<p>Si ritiene necessario ed urgente un deciso intervento del CNAPPC, presso il Governo, il Consiglio Superiore LLPP e le competenti commissioni parlamentari, affinché l'attuale quadro normativo venga presto modificato con un nuovo DL correttivo, per garantire:</p> <p>a) Eliminazione delle sanzioni aggiuntive a carico dei professionisti asseveratori</p> <p>b) Proroga di tutti i bonus fiscali relativi agli interventi edilizi sino al 31.12.2023 e, se relativi a costruzioni ricadenti in aree vincolate, sino al 31.12.2024;</p> <p>c) Proroga della possibilità di utilizzare la cessione del credito fiscale maturato per tutti gli interventi edilizi fino al 31.12.2024;</p> <p>d) Eliminazione dell'obbligo di sussistenza dell'impianto di riscaldamento, nelle costruzioni oggetto di interventi coperti dagli incentivi;</p> <p>e) Modifica che consenta ai professionisti di ottenere il pagamento delle competenze professionali al momento della presentazione della CILA al Comune.</p>		
15	13.05.22	PNRR, Concorsi e centralità del progetto	<p>Si ritiene necessario ed urgente un deciso intervento del CNAPPC, presso il Governo e le competenti commissioni parlamentari, affinché:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'articolo 12 del DL 121/21 convertito in legge 156/21 venga presto modificato al fine di incrementare la dotazione complessiva dello stesso fondo... - Per promuovere la pratica del concorso in un numero maggiore di Comuni, un'ulteriore modifica dello stesso articolo con la quale consentire l'accesso al fondo di rotazione, oltre a Città Metropolitane e Province, anche ai Comuni con popolazione complessiva inferiore a 60.000... - Costituzione di un fondo di rotazione strutturale, per finanziare concorsi di progettazione a due gradi sull'intero territorio nazionale, da inserire nella prima norma finanziaria utile, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro. - Rappresentare presso ANAC la necessità e l'urgenza di una modifica del bando tipo per concorsi di progettazione a due gradi, in modo da fugare ogni dubbio e confermare che la nomina della Commissione giudicatrice avvenga in fase di pubblicazione del disciplinare. 		

N.	Data	Titolo	Oggetto	Verifica	
				Data	Esito
16	13.05.22	Lavori Pubblici - adempimenti in capo ai Direttori dei Lavori - Mancato riconoscimento del corrispettivo	Impegnare il Consiglio Nazionale perché intraprenda, unitamente al mondo delle professioni tecniche, un'azione decisa nei confronti del legislatore e dei ministeri competenti affinché, così come è stato riconosciuto il diritto al ristoro per i maggiori oneri ai soggetti incaricati dell'esecuzione delle opere, sia riconosciuto un ristoro ai professionisti impegnati nella direzione dei lavori pubblici, per il maggior impegno in termini di lavoro e responsabilità conseguenti alla introduzione dei nuovi compiti.		
17	13.05.22	Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC	Si invita il CNAPPC a intraprendere ogni opportuna azione e atto al fine di colmare l'assenza di opportune indicazioni sui compensi dei professionisti incaricati dei Progetti di Fattibilità Tecnico Economica secondo le linee guida sul PFTE, promuovendo la formalizzazione di indicazioni precise e univoche sulla determinazione della parcella al fine di scongiurare sperequazioni e secondo il principio del giusto compenso.		
18	13.05.22	Rete Tecnica delle Professioni, Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali, Professioni Italiane	Si chiede una discussione di verifica di utilità di RTP, CUP e 'Professioni Italiane' demandandole al solo ruolo di cooperazione tra professioni tecniche eliminando il loro ruolo di rappresentanza soprattutto verso il Governo, Ministeri e Enti terzi. In particolare, nell'elencazione dei loro scopi, si ritiene necessario eliminare la rappresentanza delle stesse, nei confronti delle istituzioni e amministrazioni, delle organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, incluse le associazioni di categoria relative a professioni non appartenenti all'area tecnica scientifica. In questo modo ogni Consiglio Nazionale potrà portare le proprie istanze e, se concertate, ripetere a più voci le esigenze comuni dei tanti professionisti.		
19	13.05.22	Competenze professionali – Commissioni locali per il paesaggio	È necessario un forte pronunciamento da parte del CNAPPC e di tutti gli ordini provinciali italiani, attraverso l'approvazione di una mozione che sottolinei le competenze della nostra categoria in materia di beni culturali e paesaggistici, dando mandato allo stesso CNAPPC affinché, anche attraverso le azioni giuridiche che si ritenessero utili ed indifferibili e che i singoli ordini avrebbero difficoltà ad attivare (a partire dagli specifici		

			<p>interventi avverso atti amministrativi in violazione di norme di legge), si adottino adempimenti consequenziali e coerenti.</p> <p>Si propone che dalla Conferenza nazionale degli Ordini APPC venga una risoluzione chiara mirante a far sì che, pur consapevoli delle differenziazioni introdotte dalle competenze attribuite in materia a livello di legislazione regionale, nelle Commissioni locali per il Paesaggio si individuino figure professionali con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio, all'interno delle diverse commissioni per il paesaggio.</p>		
20	22.7.22	Gruppi di Approfondimento della CNO	Regolamento CNO - modifica art. 11 c. 2 (cfr. testo pubblicato)	Non necessaria	Non necessaria
21	22.7.22	Convocazione Gruppi della DCR	La Conferenza Nazionale degli Ordini, in attuazione dell'art. 13 comma 1 del Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini, impegna il CNAPPC ad utilizzare la casella mail interni@cnappc.it o in alternativa a predisporre una nuova udp@cnappc.it per le convocazioni dei Gruppi di Approfondimento della Conferenza Nazionale degli Ordini da gestire esclusivamente attraverso la segreteria del Dipartimento Interni		
22	22.7.22	Regolamentazione Focus, Question Time, Free Time, CNO breve e Risoluzione	Regolamento CNO - modifica artt. 5 - 7 - 8 (cfr. testo pubblicato)	Non necessaria	Non necessaria
23	22.7.22	Chiarimento su interpretazione approvazione regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini	Regolamento CNO - modifica art. 12 c. 2 (cfr. testo pubblicato)	Non necessaria	Non necessaria
24	22.7.22	Adempimenti degli Ordini	<p>Si chiede che il CNAPPC si attivi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evitare duplicazione di dati, specie se già presenti sull'Albo Unico (es. INIPEC); - Evitare che ci vengano richiesti dati già pubblici (stipendio dei dipendenti); - Evitare adempimenti gravosi che riguardano la finanza pubblica; - Evitare obbligatorietà di comunicazioni "negative"; - Sollecitare maggior comunicazione tra i sistemi informatici di AdE, Istituti di Statistica, Ministeri e vari Enti; - Evitare di assimilarci a Enti con 50 dipendenti. 		
25	22.7.22	Decreto Legge "Aiuti" n. 50 del 17/05/2022	<p>Si chiedono indicazioni del CNAPPC su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Validazione DL del certificato di pagamento per opere concluse entro 18.05.22; - Revisione DL della contabilità per opere eseguite dal 18.05.22 al 21.12.22; - Retribuzione di prestazioni professionali, 		

			<p>relative spese e nuova assunzione di responsabilità;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adeguamento compensi professionali in percentuale rispetto all'aumento delle opere a base d'asta; - Obbligo DL di verifica della corretta applicazione delle compensazioni L.106/2021 e eventuale sua retribuzione 		
26	22.7.22	Disegno di legge "Delega al Governo in materia di contratti pubblici"	Si chiede che il CNAPPC intraprenda ogni opportuna azione tesa all'interlocuzione con il legislatore ed avvii quanto prima un gruppo operativo che possa coadiuvarlo nell'analisi della norma e nelle proposte		
27	22.7.22	Presunta gratuità per la partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio	<p>Si chiede che vengano poste in atto due specifiche azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la prima, indirizzata alla Regioni, che identifichi una corretta interpretazione della disposizione dell'art. 183 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e che tale applicazione risulti uniforme su tutto il territorio nazionale; - la seconda che attivi specifiche azioni di sensibilizzazione al fine di riformare o meglio specificare il citato art. 183 del Codice riconoscendo il fondamentale apporto che i membri esperti di tutela e salvaguardia del Paesaggio svolgono all'interno delle locali commissioni, [...] che non può che oggettivarsi attraverso il riconoscimento di un congruo compenso, in sintonia con le indicazioni in merito contenute nel nostro Codice Deontologico. 		
28	22.7.22	Linee guida procedurali e comportamentali per i membri delle Commissioni Paesaggio	<p>Si propone l'emanazione delle seguenti linee guida da condividere, al netto di specifiche disposizioni regionali in tema di valutazione paesistica dei progetti in ambiti non vincolati dal Codice, su tutto il territorio nazionale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il membro della Commissione Paesaggio ha obbligo di esprimere pareri circostanziati e motivati e riferiti alle finalità definite dal vincolo ex D.lgs. 42/2004 ricorrente. Sono pertanto da considerare non pertinenti, e conseguentemente oggetto di possibile valutazione da parte del Consiglio ovvero, se ricorrente, da parte del Consiglio di Disciplina in base alle indicazioni specifiche fornite dal Codice Deontologico, espressioni di pareri che non tengano debitamente in conto quanto sopra riportato; 2. nel caso di valutazioni di impatto paesaggistico come regolamentato dalle disposizioni regionali, il giudizio espresso dalla Commissione Paesaggio deve 		

			<p>rigorosamente attenersi alle modifiche apportate all'aspetto esteriori dei luoghi tenendo in debita considerazione la percepibilità delle modifiche proposte;</p> <p>3. sempre con riferimento alle sole valutazioni di impatto paesaggistico, si ricorda l'obbligo di attenersi alle specifiche indicazioni in merito contenute negli strumenti di indirizzo e nelle disposizioni attuative regionali, esprimendo conseguentemente esclusivamente pareri secondo le disposizioni vigenti. Si ricorda che, data l'assenza di prodromica autorizzazione paesaggistica, la valutazione di impatto rappresenta parte dell'endoprocedimento edilizio e, pertanto, dovrà essere sempre data per verificata la compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento a cura degli uffici preposti al rilascio del provvedimento, prima della valutazione di competenza della Commissione Paesaggio;</p> <p>4. si ricorda che la Commissione Paesaggio deve astenersi in modo assoluto dall'esprimere considerazioni o valutazioni sulla qualità progettuale complessiva o sulla professionalità dei colleghi avendo obbligo di valutare esclusivamente l'impatto generato dall'intervento sul paesaggio;</p> <p>5. nell'espressione del parere di competenza, la Commissione Paesaggio deve assumere i principi di proporzionalità e ragionevolezza qualora ritenesse necessario porre elementi condizionanti all'espressione del giudizio positivo ovvero nell'espressione del parere negativo. Viepiù, il contributo positivo del ruolo assegnato al membro della commissione, in via analogica con i principi che sorreggono la conferenza dei servizi, dovrebbe essere orientato alla proposta risolutiva rivolta al Dirigente competente, capace di far venir meno il giudizio negativo;</p> <p>6. risulta fondamentale che nell'esercizio della propria funzione la Commissione Paesaggio, ispirata al principio di leale collaborazione, instauri rapporti corretti e collaborativi con tutti gli Enti coinvolti nell'iter di valutazione, in particolare laddove gli Enti stessi si sono motivatamente già espressi.</p>	
--	--	--	--	--

L'Ufficio di Presidenza

Marina Giorgi

Vittorio Lanciani

Daniele Pezzali



REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI

Art. 1 **Premessa**

1 - Il sistema degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori italiani è caratterizzato da una organizzazione profondamente radicata nei territori che trae proprio da questo e dall'autonomia amministrativa e giurisdizionale di ognuno di essi un profondo legame con gli iscritti, con i loro bisogni e con le problematiche del lavoro tipiche delle varie realtà locali. Per rispondere ad una sempre maggiore necessità di presenza, di idee e proposte da parte degli architetti, il più possibile condivise e consapevolmente discusse, nel panorama legislativo italiano si è ritenuto di istituire la Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, strumento politico sul quale fondare il processo democratico di confronto sui temi che interessano la Professione di Architetto, individuandolo quale progetto di rete tra Ordini territoriali, Federazioni e Consulte Regionali e tra essi ed il Consiglio Nazionale.

2 - La Conferenza Nazionale degli Ordini costituisce quindi il luogo che consente di raccordare le esperienze maturate sui territori e renderle patrimonio comune e stimolo a diversificare e migliorare l'offerta di servizi agli iscritti e promuovere efficacemente la qualità architettonica e la cultura del progetto. Il presente Regolamento disciplina la Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, la relativa struttura operativa di cui al successivo art. 3, le modalità di partecipazione e lo svolgimento delle sessioni di lavoro, nel rispetto delle competenze, funzioni e autonomie degli Ordini territoriali e del Consiglio Nazionale (CNAPPC).

Art. 2 **Scopi**

1 - La Conferenza è il luogo di confronto e di raccordo tra gli Ordini territoriali e fra questi ed il CNAPPC, con funzioni consultive e propositive.

2 - La Conferenza:

- incentiva l'informazione, la consultazione e l'approfondimento sui temi di interesse della categoria;
- rende efficace l'interazione tra gli Ordini ed il CNAPPC con l'obiettivo della costruzione e lo sviluppo di una rete del sistema ordinistico degli APPC anche attraverso le organizzazioni di livello regionale (Federazioni e Consulte);
- si esprime su argomenti all'Ordine del Giorno.

Art. 3 **Struttura operativa**

1 - La struttura operativa della Conferenza è composta dall'Ufficio di Presidenza, di cui al successivo art. 8, e dalla Delegazione Consultiva a base regionale, di cui al successivo art. 9.

Art. 4 **Componenti e partecipanti**

1 - Sono componenti effettivi della Conferenza, con diritto di voto, gli Ordini territoriali rappresentati dal Presidente o da un delegato scelto tra i membri del Consiglio, con delega scritta.

2 - E' altresì componente, senza diritto di voto, il CNAPPC rappresentato dai propri consiglieri.

3 - Possono partecipare inoltre alle riunioni della Conferenza, senza diritto di voto, i rappresentanti designati da Federazioni e Consulte Regionali legalmente costituite, purché componenti dei consigli degli ordini provinciali, nonché consiglieri di ordini territoriali se designati con delibera del proprio consiglio.

4 - Possono essere invitati a partecipare alla seduta della Conferenza, su disposizione dell'Ufficio di Presidenza, i componenti dei Gruppi Operativi e dei Gruppi di Lavoro di cui al successivo art. 11, e delle Commissioni di lavoro istituite dal CNAPPC, nonché soggetti esterni particolarmente competenti su argomenti proposti all'Ordine del Giorno.

5 - La seduta della Conferenza è presieduta dall'Ufficio di Presidenza.

6 - I resoconti della Conferenza sono redatti a cura dell'Ufficio di Presidenza e vengono trasmessi agli Ordini.

Art. 5

Modalità di convocazione

1 - Il CNAPPC, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, convoca la Conferenza di norma una volta ogni tre mesi. La convocazione deve pervenire ai Consigli degli Ordini territoriali almeno 30 giorni prima della data della riunione, corredata dall'O.d.G. e dalla relativa documentazione in discussione.

2 - La Conferenza può essere convocata, per motivi ritenuti urgenti e/o indifferibili, con preavviso di almeno dieci giorni dalla data della riunione stessa, su iniziativa del CNAPPC. La Conferenza può essere altresì convocata, su richiesta motivata da sottoporre all'Ufficio di Presidenza da parte di almeno un terzo dei Componenti effettivi della Conferenza stessa.

3 - La Conferenza Breve, finalizzata allo sviluppo di Question Time, può essere convocata su richiesta dell'Ufficio di Presidenza con preavviso di almeno cinque giorni a seguito di istanza presentata secondo l'art. 7 comma 4.

Art. 6

Modalità di espressione di voto

1- Ogni componente effettivo di cui al primo comma dell'art. 4 ha diritto di esprimere un voto. Le espressioni di voto avvengono in forma palese: su indicazione dell'Ufficio di Presidenza per chiamata nominale o tramite esposizione e conteggio di contrassegni ovvero nella diversa forma scelta dalla Conferenza.

2 - All'inizio di ogni seduta il personale del CNAPPC procede all'accreditamento dei componenti effettivi e comunica all'Ufficio di Presidenza i dati relativi alle presenze.

3 - Si può procedere a votazione qualora siano accreditati almeno il 50% più uno del totale dei componenti effettivi.

4 - Si considerano approvati gli atti che ottengono il voto favorevole della maggioranza (50% più uno) degli aventi diritto al voto presenti in aula.

5 - I resoconti delle sedute, di cui all'ultimo comma dell'art. 4, riporteranno l'esito di ciascuna votazione e, in caso di chiamata nominale, il voto nominalmente espresso da ciascun votante

Art. 7

Attività della Conferenza

1 - Per attività della Conferenza si intendono quelle svolte dalla Conferenza stessa, dall'Ufficio di

Presidenza, dalla Delegazione Consultiva a base regionale, dai Gruppi Operativi e dai Gruppi di Lavoro.

2 - I componenti effettivi della Conferenza, oltre a prendere parte alla discussione sugli argomenti sottoposti all'esame della seduta, anche attraverso la presentazione di documenti scritti, possono usare le seguenti forme di partecipazione tipiche degli organismi rappresentativi:

- emendamenti scritti volti a proporre modifiche ai testi all'esame della Conferenza;
- mozioni d'ordine ossia proposte che attengono alla procedura e/o all'ordine dei lavori;
- mozioni correlate all'oggetto in trattazione, volte ad indirizzare l'azione del Consiglio Nazionale.
- risoluzioni come espressione di volontà della Conferenza su argomenti proposti dagli Ordini Territoriali.

3 - Sono inoltre attività della Conferenza degli Ordini:

I Focus – momenti di riflessione, proposti sia dagli Ordini territoriali che dal Consiglio Nazionale, possono essere definiti nell'Ordine del Giorno anche dopo la sua pubblicazione, sulla base di un documento scritto inviato all'Ufficio di Presidenza entro la data della Conferenza.

Il documento, dopo l'illustrazione, può essere oggetto di dibattito in Conferenza ed essere posto a votazione. I Focus, quando non è temporalmente possibile inserirli nell'OdG in DCR, sono gestiti direttamente dall'Ufficio di Presidenza, che ha facoltà di inserirli all'interno dell'omologo punto all'OdG, valutandone l'opportunità in funzione dell'importanza e della possibilità di abbreviarne i tempi di discussione.

I Question Time – quesiti posti al Consiglio Nazionale da parte degli Ordini Territoriali in merito a:

- temi di interesse della professione;
- step di avanzamento di tematiche già affrontate in precedenza;
- evoluzione degli argomenti votati in CNO come mozioni.

Si sviluppano con la formula "a domanda risposta" e possono essere seguiti dal dibattito in Conferenza.

Possono essere inseriti sia all'interno dell'OdG della Delegazione Consultiva a Base Regionale, aperta per l'occasione a tutti gli Ordini che partecipano come auditori, sia all'interno dell'OdG della Conferenza o essere oggetto di Conferenze Brevi da sviluppare esclusivamente in remoto e di durata limitata.

I Free Time - interventi a tema libero anche del singolo Ordine, da svolgersi al termine della Conferenza degli Ordini e/o della Delegazione Consultiva, per anticipare argomenti da riprendere successivamente, come attività della CNO, con una più ampia condivisione.

4 - Gli emendamenti, le Risoluzioni ed i Question Time devono essere: sottoscritti da almeno il 10% dei componenti effettivi della Conferenza e formalizzati in forma scritta all'Ufficio di Presidenza almeno 7 giorni prima della Conferenza.

5 - L'Ufficio di Presidenza ne verifica l'ammissibilità, propone eventuali accorpamenti e riformulazioni, apre la discussione, dopo averne data lettura, pone in votazione:

- per le mozioni secondo l'ordine d'arrivo;
- per emendamenti a documenti, non suddivisi in articoli o punti, che riguardino lo stesso argomento, verrà data la precedenza a quelli il cui contenuto risulti più distante dal testo originario.

Art. 8

Ufficio di Presidenza

1 - Presso il CNAPPC è istituito l'Ufficio di Presidenza, costituito da tre membri scelti ed eletti fra i Presidenti degli Ordini territoriali.

2 - I componenti dell'Ufficio di Presidenza sono eletti in un unico turno di votazione attraverso l'espressione di un nominativo da parte di ciascun componente effettivo presente. Risultano eletti i tre nominativi più votati: in caso di parità risulterà eletto il componente avente maggiore anzianità di iscrizione all'Ordine.

3 - I componenti dell'Ufficio di Presidenza durano in carica due anni, purché non decadano per qualsiasi

ragione. Essi non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

4 - In caso di decadenza di uno o più membri dell'Ufficio di Presidenza la sostituzione avverrà mediante votazione del solo membro decaduto con le modalità di voto di cui al secondo comma del presente articolo.

5 - L'Ufficio di Presidenza, per l'organizzazione dei lavori della Conferenza e la predisposizione degli argomenti da dibattere, si avvale della Delegazione Consultiva a base regionale di cui al successivo art. 9.

6 - I documenti preparatori e quelli condivisi dalla Conferenza vengono resi disponibili anche nell'apposita sezione del sito del CNAPPC.

7 - L'Ufficio di Presidenza svolge i seguenti compiti:

- programma semestralmente gli argomenti da trattare e propone gli O.d.G. delle sedute della Conferenza, avvalendosi della collaborazione della Delegazione Consultiva a base regionale e d'intesa con il CNAPPC;
- programma le sedute della Conferenza e richiede al CNAPPC la convocazione delle stesse, secondo le modalità di cui al precedente art. 5;
- richiede al CNAPPC la convocazione della Conferenza Breve, secondo le modalità di cui all'art. 5;
- presiede la Conferenza e, qualora la Conferenza si svolga in una sede diversa da Roma, invita il Presidente dell'Ordine ospitante a procedere all'apertura dei lavori;
- presiede la Conferenza Breve tramite collegamento a distanza;
- convoca le riunioni della Delegazione Consultiva a base regionale e i Gruppi Operativi e Gruppi di Lavoro di cui all'art. 11.

8 - Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza è corrisposta una indennità per l'attività svolta, versato dal CNAPPC nella misura da questo preventivamente stabilita.

9 - Ai sensi del Titolo I art. 2 comma 1 e del Titolo I art. 5 comma 1 del Regolamento per le Commissioni e i Gruppi di lavoro e Operativi (deliberato dal CNAPPC il 15.03.2017), l'Ufficio di Presidenza concerta la nomina dei componenti delle Commissioni con il CNAPPC.

Art. 9

Delegazione Consultiva a base regionale - componenti e compiti

1 - La Delegazione Consultiva a base regionale affianca i lavori dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza.

2 - I componenti della Delegazione Consultiva sono espressi, con autonomia di criterio, dai Consigli degli Ordini territoriali che si coordinano per delegare due nominativi per ogni Regione. Nelle Regioni in cui ci siano Ordini che non aderiscono ad un coordinamento sarà garantita, preferibilmente a rotazione, una delega aggiuntiva. Essi sono scelti fra i Presidenti o i Consiglieri territoriali della Regione di riferimento e comunicati per iscritto all'Ufficio di Presidenza. I Presidenti non delegati parteciperanno in streaming con il ruolo di "auditori". Nella comunicazione delle nomine deve essere indicato il periodo di validità, che può essere ricompreso tra la singola Delegazione fino ai quattro anni di vita del Consiglio di appartenenza.

3 - Possono essere invitati a intervenire alle riunioni della Delegazione Consultiva, su richiesta dei componenti della stessa e/o su disposizione dell'Ufficio di Presidenza, anche soggetti particolarmente competenti su argomenti da trattare all'O.d.G.

4 - La Delegazione Consultiva svolge i seguenti compiti:

- promuove, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, l'interlocuzione tra gli Ordini territoriali e le loro Consulte e Federazioni con la condivisione di linee programmatiche finalizzate al perseguimento degli scopi di cui all'art.2;
- collabora con l'Ufficio di Presidenza alla definizione della programmazione dei lavori della Conferenza;
- cura la predisposizione dei documenti preparatori alle sedute della Conferenza avvalendosi dei contributi proposti dagli Ordini territoriali e dalle Consulte/Federazioni o sollecitati agli stessi, recependo e discutendo i risultati dei Gruppi Operativi e dei Gruppi di Lavoro di cui al successivo art. 11.

5 - I delegati regionali alla Delegazione Consultiva a base regionale possono essere sostituiti in caso di impedimento a partecipare ad una riunione ovvero in caso di trattazione di specifici argomenti, con gli stessi criteri di designazione di cui al secondo comma del presente articolo dai Consigli degli Ordini territoriali che li hanno espressi. I Presidenti sottoscrittori di mozioni da discutere in Delegazione Consultiva a Base Regionale, se non delegati, sono convocati in presenza per relazionare sulla mozione presentata.

6 - Le spese sostenute dai componenti della Delegazione Consultiva a base regionale fanno capo agli organismi che li hanno espressi.

Art. 10

Delegazione Consultiva a base regionale - modalità di convocazione

1 - Le riunioni della Delegazione Consultiva a base regionale sono convocate dall'Ufficio di Presidenza via e-mail, con preavviso dato almeno 15 giorni prima della data programmata di convocazione allegando O.d.G. ed eventuale documentazione.

2 - Durante lo svolgimento di ogni riunione possono essere definiti la data e gli argomenti da proporre od integrare all'O.d.G. della riunione successiva.

Art. 11

Gruppi Operativi e Gruppi di Lavoro

1 - L'Ufficio di Presidenza, di concerto con il CNAPPC, istituisce Gruppi Operativi e Gruppi di Lavoro composti da delegati degli Ordini, designati dai Consigli degli Ordini stessi.

2 - L'Ufficio di Presidenza può organizzare, all'interno della Delegazione Consultiva a base regionale, Gruppi di Approfondimento della Conferenza Nazionale degli Ordini su specifici argomenti, ai quali possono partecipare Consiglieri ed iscritti esperti segnalati dai singoli Ordini o utilizzando i componenti dei Gruppi di Lavoro di cui al comma 1.

3 - I Gruppi sono disciplinati da apposito "Regolamento per le Commissioni i Gruppi di Lavoro e Operativi"

Art. 12

Approvazione e modifiche del Regolamento

1 - Le modifiche al presente Regolamento potranno essere introdotte con la maggioranza qualificata del 50% + 1 dei componenti effettivi della Conferenza.

2 - Il CNAPPC, nel prendere atto dell'avvenuta votazione a maggioranza di cui al comma 1 attraverso la presenza di almeno uno dei Consiglieri in carica, fa proprio il presente Regolamento riconoscendolo strumento immediatamente esecutivo ed idoneo per disciplinare periodiche consultazioni, in sede collegiale, con gli Ordini territoriali.

Art. 13

Supporti operativi

1 - Il CNAPPC fornisce il supporto logistico, finanziario e di segreteria per le attività della Conferenza e dell'Ufficio di Presidenza.